

XXXIII.

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Commemorazione del senatore Andrea Verga — Parole del senatore Todaro e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione della proposta d'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia dell'estinto — Discussione del progetto di legge sul procedimento speciale in materia di contravvenzioni. — Approvazione dei primi tre articoli dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Ferraris, Barsanti, relatore, Pierantoni, Parenzo, Canonico, Griffini, il ministro guardasigilli ed il senatore Polvere — Rinvio dell'art. 4 a nuovo esame dell'Ufficio centrale in seguito ad osservazioni e proposte di emendamenti, dei senatori Puccioni P., Barsanti, relatore, Parenzo, Majorana-Calatabiano, Finali e Guarneri, e del ministro guardasigilli.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

« N. 21. — La Camera di commercio ed arti di Firenze fa istanza al Senato perchè non sia approvata la nuova tassa del 2 per cento sugli incassi proposta nel progetto di legge sulle tramvie e ferrovie economiche;

« 22. — Alcuni abitanti del comune di Torre le Nocelle (Avellino) fanno istanza al Senato perchè siano stabilite per legge alcune disposizioni per l'uccisione dei quadrupedi e dei volatili ».

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i signori senatori Sortino e Colonna.

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Commemorazione del senatore Verga Andrea.

PRESIDENTE. Signori senatori.

Mi tocca anche oggi amareggiarvi con un mesto annunzio; anche oggi il labbro dolente, rammentando le virtù d'un collega estinto, dirimpetto alla grave perdita, si arresta trepidante.

Andrea Verga che ieri, quasi all'istessa ora nella quale noi riprendavamo le nostre sedute, moriva a Milano, fu uomo altrettanto dotto quanto buono, fu altrettanto antico patriota quanto illustre scienziato.

Nato di modesta famiglia a Treviglio l'anno 1811, ebbe in sorte la forte tempra che distinse molti della generazione sua; come se i

grandi avvenimenti fra cui sorse la improntasero a grandezza, la chiamassero ad alte opere.

Nell'Ateneo pavese imparò la medicina; l'ingegno, lo studio, il lavoro gli diedero sollecita fama; divenne celebrato alienista.

Ardite speculazioni scientifiche lontane da metafisiche astruserie e cimentate al crogiuolo dell'esperienza; teorie fondate su profonde osservazioni, su saldissime convinzioni, sua mercè schiusero alla psichiatria nuovi orizzonti, acquistarono a lui fama europea.

Il grande mistero delle aberrazioni della ragione umana, che la nascita, il vizio, o particolari condizioni del vivere originano, scrutò con cuore di filantropo, tentò schiarire coll'entusiasmo, colla fede di chi erasi consacrato a sollevare le umane sofferenze.

Milano, dove lungamente visse fra la stima universale e il cui Ospedale Maggiore diresse, lungamente insegnandovi, dove esercitò la medicina come il più nobile dei ministeri, ne sperimentò la grande dottrina e l'animo eccellente. Dell'Istituto Lombardo di lettere scienze ed arti, cui apparteneva da oltre mezzo secolo e per qualche tempo presiedette, fu onore; fu decoro dei consigli amministrativi della città e della provincia, ai quali lo chiamarono i concittadini in segno del loro affetto.

Troppo assorto nelle scientifiche investigazioni, troppo alieno per mitezza d'animo dalla politica battaglia, professò però in ogni tempo libere opinioni. Anzi nel risveglio del 1848 era stato di quei notabili, di quei dotti, che coll'ascendente esercitato sulla gioventù, colle aderenze in ogni ceto furono centro e spinta alla milanese insurrezione; nè mai finchè visse mutò opinioni o sentimenti.

Ascritto al Senato il 16 novembre 1876 la sapiente sua parola quest'aula religiosamente raccolse ogni qualvolta egli trattò degli argomenti onde aveva fatto studio indefesso.

Ed è ancora presente alla nostra memoria la figura del venerando uomo; e il suo modesto porgere ancora ci comprende di riverenza; e risuona ancora al nostro orecchio il suo discorso familiare, ma preciso, scorrevole, abbondante, convinto con cui, or sono circa quattro anni, raccomandava al Senato il progetto di legge sugli alienati ed i manicomi. Così quest'ottuagenario, chiudendo la sua carriera parlamentare, obbediva anche in codest'occasione al vi-

vace intimo sentimento che tant'alto lo collocò fra gli scienziati del nostro tempo e ne informò tutta la vita.

Vita laboriosa, che dietro di sè lascia nei numerosi scritti luminose traccie; vita piena di nobili esempi, che oggi il Senato rimpiange rapita alla scienza ed alla patria (*Benissimo - Vive approvazioni*).

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Le nobili ed elevate parole, pronunciate dal nostro presidente nella commemorazione del defunto collega Verga, corrispondono al sentimento profondo che ebbero di lui quanti lo conobbero, e sono l'espressione della verità. Infatti, o signori, Andrea Verga fu osservatore esimio del sistema nervoso, e specialmente del cervello, sul quale lasciò scritto il suo nome. Quando si credeva che lo studio della forma del cervello fosse una materia esaurita dagli antichi anatomici, e lo studio della sua struttura intima fosse inesplicabile, scritto a geroglifici e chiuso con sette suggelli, Andrea Verga scrutava la fabbrica di quest'organo nobilissimo, e vi scopriva una cavità anomala, posta tra il corpo calloso e la volta a tre pilastri, cavità la quale oggi porta il nome di ventricolo del Verga.

Il Verga fu non solo un esimio osservatore della anatomia del sistema nervoso, ma fu un indefesso cultore delle funzioni e delle malattie di questo sistema. Egli fu tra' primi a riconoscere che l'anatomia e la fisiologia del sistema nervoso, sono il fondamento della psicologia e della psichiatria; quindi figura fra li psichiatri più famosi della nostra epoca, e di lui rimarrà sempre la classificazione che ha fatta delle malattie mentali; classificazione che è stata adottata fino a questi ultimi tempi da tutti i psichiatri, e che serve ancora come modello per la classificazione di tali malattie al nostro ufficio di statistica nazionale.

Andrea Verga, oltre di essere stato un sommo ricercatore del vero, è stato anche un felice espositore, anzi direi un brillante ingegno che rivestì sempre il suo pensiero di forma eletta e fiorita.

Non solo egli contribuì all'avanzamento della psichiatria coi suoi lavori, ma eziandio col promuoverne per quanto gli fu possibile, gli studi.

Insieme col Biffi e col Castiglioni fondò il primo giornale di psichiatria, in cui trovansi raccolti i più pregevoli lavori degli ultimi venti anni dei nostri psichiatri.

Andrea Verga, oltre ad essere un uomo di mente, fu, come ha detto il nostro presidente, anche un uomo di cuore. A lui si deve l'istituzione della Società pel patronato dei ricoverati poveri che escono dal manicomio della provincia di Milano; istituzione nobilissima, che è stata dipoi imitata dalla maggior parte delle altre provincie italiane.

Fondò pure una Cassa di soccorso per gli alienisti poveri, concorrendovi per sua parte con un fondo di parecchie migliaia di lire.

Si ebbe adunque in lui un uomo completo; un uomo di mente e un uomo di cuore; un uomo amante del sapere e un filantropo. Mentre egli visse fu da tutti rispettato; oggi scende nella tomba benedetto da quanti venerano la scienza ed amano la patria e l'umanità. (*Benissimo*).

Propongo che il Senato mandi le sue condoglianze alla famiglia di Andrea Verga, in segno di omaggio alle virtù di quest'uomo insigne e benemerito. (*Approvazioni vivissime*).

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo del Re si associa di gran cuore alle nobili parole, con le quali il nostro illustre presidente ha commemorato i meriti e le virtù del compianto collega, Andrea Verga, e si associa anche di gran cuore alla proposta che il Senato vorrà adottare per commemorarne maggiormente la memoria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor senatore Todaro di far pervenire alla famiglia del senatore Verga [Andrea, le condoglianze del Senato.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Procedimento speciale in materia di contravvenzione » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Procedimento speciale in materia di contravvenzione.

Chiedo al signor ministro se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, oppure se mantiene il progetto proprio.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge quale è proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

(V. Stampato N. 9-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il pretore quando dall'esame dei verbali, o dalle assunte informazioni si convinca che per un fatto, costituente contravvenzione di sua competenza, sia da applicare l'ammenda non superiore a lire cento, può infliggere coteste pene, con decreto motivato, e senza procedere a pubblico dibattimento.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'articolo primo che cade in discussione, quale era stato proposto dall'onorevole ministro guardasigilli, sarebbe stato oggetto di una matura discussione per parte dell'Ufficio centrale.

L'onorevole ministro proponente dichiarava ora di accettare definitivamente la redazione proposta dall'Ufficio centrale. Tuttavia non mi sembra che nemmeno le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale corrispondano precisamente a tutte le dichiarazioni dei principii - se è permesso esprimersi così - e neanche alle specialità con cui si credette di applicare il principio stesso, sebbene modificato.

Mi spiego.

Il principio che l'Ufficio centrale credette doversi emendare, o non ammettere, un principio essenziale il quale deve sempre essere osservato anche nelle minime pene che si tratta di applicare; cioè che nessuno possa essere

dichiarato incorso in una pena se non è prima udito nelle sue spiegazioni e nelle sue difese.

L'Ufficio centrale trovò che questo principio era assoluto, ma che vi erano dei casi, non nuovi nella nostra legislazione, nei quali, anche non sentita la parte incolpata, si poteva fare la dichiarazione di una pena.

Gli esempi recati dall'Ufficio centrale nella sua relazione che soddisfa completamente a tutte le sue vedute, non rispondono precisamente a quel principio che si voleva osservare. Cioè si tratta sempre di casi nei quali colui, che sarebbe incorso in una pena qualsiasi, avrebbe avuto una notizia anticipata del fatto per cui si sarebbe sentito colpito di pena.

Così nel caso di un testimonio il quale citato non compare; egli è sull'avviso perchè effettivamente aveva già ricevuto la citazione; nel caso di chi non interviene al consiglio di famiglia è del pari in colpa, avendo avuto l'intimazione del decreto del pretore; così infine è del giurato il quale, comunque avvertito della sua estrazione a sorte, non compare al giudizio delle Assise.

In questi casi forse si comprende che si possa in certo qual modo derogare da quel principio che nessuno possa esser condannato senza essere udito, perchè vi fu un atto, una notificazione alla quale non si obbedì.

L'Ufficio centrale, dopo aver citati questi casi, disse esservene *moltissimi* altri simili. Io non ho, e non voglio verificare quanto sia vera questa sua affermazione; ma, supponendola verissima, non sono certo esempi da imitarsi quelli che ammettono condanna senza udire gl'interessati.

L'Ufficio centrale ritenne di salvare l'osservanza di questo salutare principio con le modificazioni proposte al progetto. Esaminiamole.

In primo luogo, conservò una parola che non conviene alla lingua parlata e tanto meno alla lingua giuridica; la parola « infliggere » che non è propria per una condanna che può essere revocata.

La parola « infliggere » significa qualche cosa che abbia subito una violenza, una soluzione di continuità; « infliggere » deriva da fran-
« gere ».

Scorrendo il Codice penale, se non vado errato, e certamente gli egregi colleghi che costituiscono l'Ufficio centrale sono molto meglio

di me informati delle disposizioni della legge, con una scorsa rapida, ho riscontrato che la parola « infliggere » non viene mai usata nel Codice penale fuorchè nelle pene che sono già irrevocabili e che risultano dai giudicati.

Abbiamo gli articoli 17 e 28, gli unici che ho potuto riconoscere che effettivamente usano questa parola; nel caso dell'art. 17, quando si tratta di liberazione condizionale; nel caso dell'art. 28 allorquando si tratta della applicazione della pena accessoria, e sempre grave, della sorveglianza della polizia.

La parola « infliggere » adunque non conviene nè filologicamente, nè giuridicamente a quel fatto che si vorrebbe effigiare con l'art. 1°. Non basta ancora. La proprietà della parola, noi dobbiamo sempre serbarla, perchè sappiamo e sanno gli egregi uomini che compongono l'Ufficio centrale, quanti e quali siano le quistioni o ragioni che si possono agitare poi avanti ai tribunali; e perciò necessità di conservare una esatta terminologia.

Quanto alla parola *decreto*, gli egregi uomini che compongono l'Ufficio centrale sanno che l'art. 50 del Cod. di proc. civ. stabilisce il senso delle parole *decreto* ed *ordinanza*, e risulta poi da tutto il contesto delle leggi di procedura, come vi sia differenza tra queste due forme di provvedimento e quella di *sentenza*.

Ora quello che si dice nell'articolo « decreto motivato »: non conviene a nessuna delle dichiarazioni e delle definizioni che stanno nelle leggi di procedura. Dunque bisogna trovare una locuzione che risponda al concetto di un *provvedimento*, il quale potrebbe essere ridotto al nulla nei casi previsti dagli articoli seguenti della legge.

Non mi pare adunque che sia appropriata, nè la parola « infliggere le pene » a quelle che sono pene di carattere inferiore, nè quella di « decreto ». Vi ha qualche cosa di più: gli egregi componenti l'Ufficio centrale hanno sicuramente avvertito alla necessità di coordinare le modificazioni che essi volevano introdurre col testo della proposta.

Ma la proposta prevedeva il caso delle pene dell'arresto per cinque giorni e dell'ammenda fino a L. 100.

Si capisce come essendovi due pene il progetto portasse *coteste pene* — lasciamo pure l'improprietà del *coteste*; — ma, riducendosi

dall' Ufficio centrale le pene all' unica dell' ammenda, non si poteva nè si può dire: « può infliggere coteste pene » ma dovrebbe dirsi: « questa pena ».

Senatore PARENZO, *presidente dell' Ufficio centrale...* È un errore di stampa...

Senatore FERRARIS. Ma ho un altro scrupolo ancora a questo riguardo, quando si dica: si può *infliggere* - e lasciamo pure questa parola unicamente per deferenza ai miei colleghi dell' Ufficio centrale e per brevità di locuzione - ma supponendo che si dovesse parlare d' infliggere cotesta pena; siccome si è parlato d' ammenda, bisogna aggiungere che sia nella misura inferiore a lire cento.

Mi si risponderà che effettivamente è abbastanza chiaro, evidente e manifesto il concetto della legge, ma giacchè siamo qui per far leggi facciamole chiare e non lasciamo luogo ad interpretazioni diverse.

Mi è venuto poi un altro scrupolo, che certo sarà risolto dalla dottrina de' miei egregi colleghi.

Fra le pene stabilite per le contravvenzioni vi è in primo luogo l' arresto, in secondo luogo l' ammenda, e in terzo luogo la sospensione da un esercizio; cosa questa gravissima.

Siccome la legge direbbe puramente e semplicemente « ammenda » per escludere l' applicazione della privazione della libertà personale bisognerebbe necessariamente dire, se il nuovo procedimento potesse anche applicarsi alle contravvenzioni nelle quali, come pena accessoria, si applica anche la sospensione. Tutto questo andrebbe chiarito.

In riassunto, se l' egregio Ufficio centrale crede che questa legge debba essere coordinata con quel principio che nessuno possa essere condannato senza essere udito; se si ha un semplice provvedimento provvisorio, non solo sia limitato per tempo e misura, ma anche soggetto alla revisione, od essere annullato o riveduto nei varii casi degli articoli seguenti, bisognerebbe necessariamente che questo cumulo di concetti risultasse dalla forma in cui l' articolo debbe essere concepito.

Quando gli egregi che costituiscono l' Ufficio centrale e l' onor. signor ministro abbiano creduto di fare qualche osservazione sopra quello che io ho avuto l' onore di esporre, allora, ma

allora soltanto vedrò se sia il caso di proporre una nuova redazione.

Redazione che potrei, del resto, trasmettere fin d' ora al nostro presidente, quando non vedessi l' opportunità e la convenienza di adattarmi a quelle spiegazioni, quali, per mia istruzione, pregherei l' egregio relatore e l' onorevole ministro di volermi favorire. (*Bene*).

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. L' onor. senatore Ferraris ha fatto contro l' art. I del progetto di legge delle obiezioni che in parte si riferiscono alla sostanza e in parte attengono alla forma, colla quale l' articolo stesso è concepito.

A queste obiezioni, per ciò che riguarda la sostanza, rispondo semplicemente che l' onorevole collega combatte il progetto nel suo fondamento essenziale, ossia combatte il nuovo istituto che si tratterebbe di creare.

Questa obiezione è già stata esaminata dall' on. guardasigilli nella relazione che accompagna il progetto di legge e nella relazione, colla quale noi abbiamo creduto, previe alcune modificazioni, accettare il progetto di legge medesimo.

Tanto per parte dell' onorevole ministro, quanto per parte dell' Ufficio centrale, si concorda nella massima fondamentale: che non si possa condannare alcuno senza averlo prima sentito.

Ma a questa massima fondamentale noi abbiamo dimostrato che ricorrono in pratica certe eccezioni alle quali non è un gran danno che se ne aggiunga una nuova; tanto più quando questa nuova eccezione porterebbe dei vantaggi grandissimi non soltanto per l' erario, non soltanto per l' amministrazione della giustizia, ma eziandio per gli stessi imputati. Noi avremmo potuto aumentare il numero degli esempi, nei quali si fa eccezione a quella regola generale. Oltre quelle indicate nella relazione, avremmo potuto citare i casi delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale, dove, il più delle volte, senza dibattimento e senza citazione, il contravventore è tenuto a pagare una multa. Ma, se si vuole un altro esempio anche più significativo di quelli che sono stati adottati nella relazione, io mi permetterò di ricordare all' egregio amico Ferraris quello che

si legge nell'art. 578 del Codice di procedura civile.

È regola che quando si fa un precetto per l'esecuzione sui beni mobili si debba lasciare a colui che viene intimato il termine di cinque giorni a pagare; eppure al pretore è data facoltà nell'art. 578 di autorizzare il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto, senza cioè rilasciare quel termine che dall'articolo precedente è stabilito in favore del debitore.

Diceva l'onor. Ferraris che veramente, in tutti i casi enunciati nella relazione, il cittadino è già precedentemente avvertito che non obbedendo all'invito dell'autorità giudiziaria, sia quando egli è chiamato ad un consiglio di famiglia, sia quando è chiamato come giurato, sia in altri casi consimili, egli si espone al pericolo di una pena. Ma se questo argomento ha in quei casi un valore, lo ha egualmente nel caso nostro. Imperocchè tutti i cittadini sanno che quando si commette una controvvenzione, consistente in un fatto, sia positivo, sia negativo, che è un reato di mera creazione politica, conviene soggiacere ad una pena. I cittadini già lo sanno perchè la legge non può essere ignorata da alcuno.

Io non intendo insistere ulteriormente sopra questa obiezione riguardante la sostanza del nuovo istituto che s'intenderebbe d'introdurre, tanto più perchè non mi pare che l'onorevole Ferraris a questa sua obiezione annetta una straordinaria importanza.

Egli piuttosto biasima l'articolo quale è stato da noi formulato, dal lato della forma; e varie ed acerbe sono le censure che contro la dizione dell'articolo sono da lui dedotte. Ora io comincio dal dichiarare che tenendo conto di autorevoli osservazioni che sono state presentate all'Ufficio centrale, ho avuto incarico dai miei colleghi di proporre al Senato di correggere in una piccola parte la forma dell'articolo primo, e là dove si dice: *Il pretore quando dall'esame dei verbali*, ecc. si dica piuttosto: *Il pretore quando dall'esame degli atti*, ecc.

Imperocchè la parola *atti* ha un significato più ampio di quello che non abbia la parola *verbali*.

Le contravvenzioni vengono a cognizione dell'autorità giudiziaria, sia per mezzo di processi

verbali, sia per mezzo di denunce, sia per mezzo di querele, sia in altro modo.

Quando noi a queste parole « dei verbali » sostituiamo le parole « degli atti », mi pare che si serva meglio alla proprietà del linguaggio.

E un'altra correzione noi abbiamo in animo di proporre al Senato. È una correzione tendente ad emendare un errore meramente materiale. Nella stampa di questo articolo emendato erano ripetute le parole *coteste pene*.

Ora queste parole non corrispondono più al concetto da cui l'articolo è informato. Naturalmente io son d'accordo coll'onor. Ferraris che anche questo aggettivo *coteste* si possa mettere da parte, oltre che correggersi anche nel numero, e si debba dire invece: *questa pena*.

Ma se queste osservazioni fatte dall'onorevole Ferraris hanno il loro fondamento di verità, melo perdoni, tutte le altre non credo che possano essere accolte con la medesima tranquillità.

Si dice che non è esatta la parola *infliggere*. Per verità io ho avuto finora un'opinione diversa; io ho creduto che infliggere una pena ed applicarla siano due frasi che valgano lo stesso. Qui è stata adoprata la parola *infliggere* per non ripetere la parola *applicare* che era stata adoprata più sopra. Se all'onor. Ferraris pare che ci sia una parola più adatta, siccome a noi preme più il concetto che la forma, noi siamo pronti ad accogliere la modificazione quantunque siamo convinti che il mantenimento della parola *infliggere* non possa dar luogo ad equivoci.

È molto meno pare a noi che la dizione dell'articolo possa dar luogo ad equivoci relativamente alla specie della pena ed alla quantità della pena medesima: non alla specie della pena perchè sebbene sia vero che le contravvenzioni possono essere punite, o cogli arresti, o coll'ammenda, o colla sospensione dall'esercizio di un'arte o professione, pur tuttavia qui è detto chiaro che le contravvenzioni per le quali è autorizzato questo speciale procedimento sono quelle soltanto per le quali può essere applicata la pena dell'ammenda non superiore a 100 lire.

Dunque quando si tratti di contravvenzione punibile cogli arresti, quando si tratti di contravvenzione punibile accessoriamente, o principalmente colla sospensione dell'esercizio, o

della professione, allora non è il caso di adottare un procedimento di questa natura.

Quando poi nell'articolo stesso si dice che il pretore può infliggere questa pena, è chiaro che s'intende parlare di quella pena contemplata nell'articolo stesso, vale a dire dell'ammenda non superiore alle lire cento. Mi pare che ogni dubbio sia eliminato da queste spiegazioni.

Vorrei anche, se fosse possibile, concordare coll'onor. Ferraris la sostituzione di una parola diversa da quella che è adoperata, cioè la parola *decreto*; ma per verità non sono convinto delle osservazioni fatte dall'egregio collega, imperocchè se si deve adottare, e non c'è poi nessuna ragione che a ciò ci costringa, la terminologia che è adoperata nel Codice di procedura civile, e segnatamente nell'art. 50, io trovo che la parola « decreto » corrisponde esattamente al concetto che ha ispirato l'articolo in discussione.

Secondo l'art. 50 del Codice di procedura civile, si chiamano decreti tutti i provvedimenti che sono presi dall'autorità giudiziaria sopra il ricorso di una parte, senza citazione dell'altra.

Ora siccome si tratta di reato, e l'azione nascente dai reati spetta al pubblico ministero, perchè ad esso il Codice di procedura penale l'affida, così si può dire, senza violare la massima fissata nell'art. 50, che qui si ha un decreto, ossia si ha quel provvedimento che ad istanza del pubblico ministero l'autorità giudiziaria emana senza citazione dell'altra parte.

Date queste spiegazioni io confido che l'articolo sarà approvato quale è stato proposto dall'Ufficio centrale, salve le due correzioni di forma delle quali ho parlato, e delle quali prego il Senato di voler tener conto, che cioè laddove si dice « dei verbali » si debba dire invece « degli atti », e laddove si adoperano le parole « codeste pene » si debba dire « questa pena ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi. — Questa legge è incostituzionale e pericolosa, quando non si guardi all'interesse mal inteso dell'erario, non all'economia, che si crede di addurre nell'Amministrazione della giustizia, non ai postulati della così detta scuola positiva, che spesse volte bandisce per buone isti-

tuzioni che non vide in atto, e che furono scritte dalla scuola della reazione, non da quella dell'avvenire; ma alla realtà delle cose, alle nostre istituzioni, che non sono più oltre da conculcare; quando si conosca il modo onde funziona la giustizia nelle preture, e si conoscano gli uomini che le servono da difensori. Con tali nozioni conviene temere di adottare il disegno di legge.

La magistratura, che prende nome dal pretore, ha già sofferto grave danno dall'aumento della competenza del conciliatore, chiamato di sbieco a far le veci del giudice unico, dopo che delle preture fu ridotto il numero.

Il Ministero e le Assemblee legislative sono lenti e indecisi nel proporre salde e nobili riforme giudiziarie, invece deliberano sovente misere *leggine*, mal preparate e prevedute; le quali ratto, con grave perturbamento della pubblica opinione, del decoro de' poteri sovrani, costringono il ministero a proporre ritocchi, che hanno il carattere di nuovi, infelici saggi.

Chi delibera questa legge, crede di conferire potestà ai pretori; ma per essi seggono spesso vicepretori i quali la fanno da giudici, pur essendo avvocati esercenti nell'istessa pretura. Essi, dopo aver data sentenza, l'indomani tornano ad esercitare l'ufficio di difensori, non sempre con la salvezza del decoro e della imparzialità dovuta dalla giustizia. E non basta!

L'economia domestica e le condizioni delle nostre popolazioni operaie ed agricole insegnano che cosa sia per esse la minaccia di un'ammenda, che può ascendere sino a lire 100, perchè le ammende non pagate si convertono in carcere. In tali condizioni e in questo stato della legislazione, io domando se sia possibile, ricordando che la Germania aveva un sistema di procedura analoga, e che l'Austria la esercitò del pari, proporsi questa specie di legge. L'ho sentita a criticare da un giureconsulto esperto delle cose dell'amministrazione della giustizia, perchè tenne l'ufficio di ministro, nella forma grammaticale, ma poco nella sostanza. L'on. senatore Ferraris ha dimostrato che il primo articolo viola le regole che distinguono il singolare dal plurale. Ha del pari messo in evidenza la poca fortuna degli esempi con i quali il relatore ha voluto giustificare la legge. Ma maggiori vizi il disegno contiene. Esso non rispetta l'ordine delle giurisdizioni, nè la divi-

sione dei poteri. Male avvisò l'onor. relatore di difendere il disegno con casi, che a torto suppone analoghi nel nostro diritto giudiziario. Presso i Comuni vi ha l'esperimento della conciliazione per le contravvenzioni ai regolamenti vigenti formati per l'esecuzione delle leggi di imposte comunali, per l'annona e la polizia locale, per il godimento dei beni comunali. Dopo l'accertamento giurato della contravvenzione, il sindaco chiama il contravventore e la parte lesa; tenta la conciliazione. Se il contravventore fa un'oblazione, allora che manca la parte lesa, la conciliazione è raccolta in verbale. Se fallisce la conciliazione, il verbale è trasmesso dal sindaco al pretore per il regolare giudizio.

Non so vedere quale analogia possa esistere tra la giustizia amministrata dallo Stato e questa funzione conciliatrice del capo del potere municipale.

L'onorevole relatore ha parlato dell'art. 578 del Codice di procedura civile che permette al pretore di ordinare pignoramenti. Ma che? si osa confondere gli uomini con le cose? La responsabilità della legge violata col sequestro sui beni mobili?

Non so capire in qual modo l'istituto odioso dell'esecuzione su mobili possa aver data analogia al difensore del disegno ministeriale. Pel sequestro occorre un titolo esecutivo, che per lo più è una sentenza; vi ha il diritto all'opposizione. La legge non giustificata con gli esempi stranieri, nè con gli eccessivi della scuola positiva, non trova venia nella procedura civile.

Non so capire come l'onorevole collega Barsanti, collega tanto esperto nelle cose del foro, possa aver pensata così strana analogia. Se fossero possibili analogie tra il processo giudiziario penale e il Codice di procedura civile, richiamerei l'attenzione del Senato e dello stesso relatore sul pericolo de' provvedimenti senza il contraddittorio e la difesa delle parti, dati da magistrati pieni di zelo e di corrette intenzioni, ricordando i numerosi litigi che sorgono contro i sequestri conservativi. Il sequestro che si concede sopra ricorso motivato e per urgenza è assai di frequente non convalidato. Ma in ogni caso non si tratta di condanna e vi è il diritto all'opposizione. Nell'argomento dei sequestri nel più gran numero dei casi le informazioni date ai magistrati per azione della persona in-

teressata sono fallaci. Basterebbe gettare uno sguardo sulla statistica delle opposizioni fatte contro i sequestri e all'esito de' litigi che sollevano per non essere fautore di procedure non contenziose.

Non solamente il linguaggio giuridico in questa legge è abusato, ma gl'istituti sono confusi.

Mi perdoni l'onor. Barsanti, ma egli non raggiunge la difesa della legge per aver affermato che si potrà dire *decreto* una sentenza del pretore. I decreti o sono atti del potere esecutivo secondo la Costituzione, ovvero sono per la procedura civile provvedimenti di giurisdizione volontaria, che il presidente e il pretore danno in Camera di Consiglio. Le ordinanze, le sentenze, le requisitorie sono invece pertinenti alla giurisdizione penale.

Se mi è lecito procedere oltre questo articolo, indicherò gli altri errori e difetti che il disegno contiene. Ogni giorno gli uomini di legge deplorano le inesattezze delle notificazioni fatte dagli usceri o dai messi comunali, specie per il fatto degli esattori delle imposte. Una notificazione errata danneggia i cittadini negli interessi pecuniari, perchè si perdono spesa e fatica a produrre opposizioni, gravami, ricorsi.

Le nostre classi popolari sono quelle che più spesso cadranno sotto questa iniqua legge, che dopo quindici giorni rende esecutiva una sentenza ignorata nel suo contenuto, perchè non si fece citazione per la difesa. Le classi popolari ignorano la legge, e spesso non possono difendersi, perchè mancano di mezzi.

Sarà lecito in Italia, contro le disposizioni statutarie, che sanzionano la pubblicità dei dibattimenti penali, giusta l'art. 72, disconoscere questa salutare guarentigia dell'onore e della correttezza della giustizia?

E chi sarà tanto stolido da non prevedere che non potranno fare opposizione in termine e chiedere il processo i supposti contravventori, che saranno chiamati al servizio militare, anche se non ignorano i termini di questa nuova legge, che accresce la serie infelice di leggi scorrettamente scritte, malfatte, mal digerite, mal prevedute.

L'amministrazione della giustizia presso le preture va male, e lascia molto a desiderare. Abbiamo ascoltati lamenti da molti avvocati, perchè se ne abilitano troppi dalle nostre Università, e l'ingiusta pretesa che si scaccino

dalle preture quelli che hanno il diritto di esercitare la difesa senza titoli accademici, senza la laurea.

Di recente fu dato potere ai presidenti dei tribunali di regolare questa materia presso le conciliazioni; ma vi pare possibile di far onta al magistrato unico, che è il pretore, sottoponendolo, quando avrà creduto per intima convinzione, di dare una sentenza motivata, che a torto si chiamerà decreto, perchè sarà sempre una sentenza di condanna, col prescrivere che sarà notificata col *visto* o con l'approvazione del procuratore del Re? Il procuratore del Re ha potere requirente, e non è il Pubblico Ministero delle preture. E voi stimate possibile di accentrare in una procura regia, e ve ne ha di quelle che comprendono vastissime regioni, tanti e numerosi decreti quanto saranno quelli fatti o dai vicepretori o pretori! e credete da senno che il procuratore del Re avrà tempo per poter studiare il merito dei decreti? Così la confusione dei poteri sarà operata.

Che virtù taumaturgica ha il pretore questo magistrato, questo cireneo della legge (*Approvazione*) a cui di continuo si aumentano le attribuzioni, che non può da sè esercitare? E dato il potere al rappresentante del Governo di ordinare corso al decreto ovvero di arrestarlo, e, derogato alle guarentigie del pubblico dibattimento, non saranno nella necessità i piccoli giuristi delle preture che si veggono tolti i miseri proventi del loro esercizio, di prendere nota dei decreti autorizzati per ricercare i condannati, per avvertirli che facciano opposizione? E i più fortunati e valenti non vorranno correre dalle preture al capoluogo del circondario, alla sede del procuratore del Re, e postulare perchè non si renda esecutivo buon numero dei decreti? Così noi autorizzeremmo altre perniciose ingerenze a detrimento della onoratezza della giustizia, la quale se non altro dalla pubblicità degli esami, delle prove, e dalle discussioni dei fatti riceve salutare insegnamento e legittima il sindacato pubblico sopra gli agenti del potere esecutivo e giudiziari.

Potrei sopra le altre disposizioni di questa legge discorrere e fare amplissima esposizione di altri errori e danni; ma parlo con l'usata schiettezza: dopo che ho veduto e letto il merito delle leggi piccine presentate dall'onorevole guardasigilli e respinte, senza l'onore della di-

scussione e il lavoro di emendamento, penso di aver detto troppo per destare l'animo del Senato e augurarmi la reiezione anche di questo, che era il quinto disegno ministeriale.

Il sistema delle giurisdizioni e delle competenze, la divisione dei poteri, la pubblicità dei dibattimenti sono le pietre fondamentali dell'edificio giudiziario, e sono da rispettare. (*Bene*).

Porro termine al mio breve parlare rinnovando un voto già da lungo tempo espresso, quando proposi un gran Consiglio legislativo permanente per lo studio e la revisione delle leggi.

Raccomando all'egregio rappresentante della giustizia nei Consigli della Corona, di non abbandonarsi alle lotte di scuola, e di non fidarsi di qualche inesperto magistrato. Chiami a consiglio i maggiori giureconsulti, ascolti le magistrature, i Consigli d'ordine e faccia che le leggi siano studiate a modo antico, con l'ausilio del fiore della scienza e col senno dato dalla più grande esperienza.

La relazione del ministro ci volle informare che vi sono due monografie di agenti del pubblico ministero che scrissero sull'utilità di questa specie di giudizio di conio straniero. Il Senato non ha bisogno di tali notizie minori.

Bisognerebbe discorrere con gli autori di questi progetti presi a prestito dallo straniero per conoscere, se proponendo certe riforme, essi si rendono conto di quello che fanno, e se conoscono l'importanza delle nostre istituzioni nazionali.

Altro per ora non aggiungo e voterò contro il presente disegno di legge.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Mi duole che l'Ufficio centrale abbia disconosciuto le parole da me pronunciate, ed abbia creduto che suonassero *acerbe*, così le ha chiamate l'onorevole relatore, mentre erano dirette come lo sono, al solo scopo di evitare si faccia una legge non chiara, non precisa.

Fatte queste dichiarazioni, dirò agli egregi componenti l'Ufficio centrale, che questo istituto, come si vuole chiamare, non lo accolgo con entusiasmo infinito, lo accolgo soltanto come eccezione; non però colla spiegazione datagli dall'onorevole mio amico relatore. Egli disse, per conciliare quelle deviazioni dalla re-

gola generale, che nei fatti di contravvenzioni, colui che contravviene, sa di contravvenire.

Ma, onorevole relatore, anche colui che uccide, sa che è proibito di uccidere, ma non c'è ragione di condannarlo senza udirlo.

Moltissimi, si disse nella relazione, sono i casi; ma poi non udii accennare che l'articolo 568 del Codice di procedura civile che però contempla un provvedimento a seguito di una sentenza di condanna, anzi di un atto di esecuzione mobiliare.

Ma lasciamo queste discussioni che sono meramente accademiche. Io sono d'accordo, senza accettarlo con entusiasmo, nell'ammettere la possibilità di questo istituto; solo io aveva proposto che scomparisse la parola *infliggere* perchè e filologicamente e secondo la terminologia usata dalla legge penale, la parola *infliggere* è unicamente per pene gravi già pronunciate. L'onorevole amico relatore ha creduto di dire che ciò non lo persuadeva; ma io non pretendo persuadere lui, voglio persuadere la ragione sua; ora gli dico che nella legge penale si usa la parola *inflitta* unicamente nel caso in cui vi sia già condanna irrevocabile come negli articoli 17 e 28; intanto egli non seppa citarmene altri.

Quella parola a me pare debba scomparire. Mi si dirà non vi è poi un peccato mortale: lo so; ma giacchè facciamo leggi, facciamole retamente e propriamente; lo stesso si dica per la parola *decreto*.

Si disse che questa è una terminologia del Codice di procedura civile, e qui siamo nel Codice di procedura penale; ma che cosa è questo provvedimento dato dal pretore; è una ordinanza od una sentenza? Ma lasciamo qualunque discussione, non mancano a voi che avete tanta perizia nell'esprimervi, come non mancherebbe a me il modo di significare questo provvedimento, senza usare le parole *decreto*, *ordinanza* o *sentenza*.

Io ho detto fin da principio che avevo una formula fatta; ma vedo che l'Ufficio centrale, allegando un'acerbità che non era nè nella mia intenzione, nè nelle mie parole, la respinge completamente e crede di avermi interamente soddisfatto dicendo *degli atti*.

Ma, onorevole Ufficio centrale, quando si dice dai processi verbali, e dalle assunte informazioni, che cosa dite? Non sono questi gli atti?

Dunque nessuna modificazione, perchè vi era già nel progetto come era formulato e dall'onorevole guardasigilli e dallo stesso Ufficio centrale, quanto bastava per supplire a questa che sarebbe una innovazione che si presenta come bastante a correggere i difetti di questo progetto di legge.

Ripeto che non voglio insistere, ho compiuto il mio dovere ed esercitato un dritto, coll'indicare, secondo il mio parere, le imperfezioni di questo progetto; se l'Ufficio centrale riterrà che le mie osservazioni non abbiano alcun valore, tanto meglio.

Io ho fatto il mio dovere, l'Ufficio centrale farà il suo.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Per me e per un collega dell'Ufficio centrale assente, debbo dire poche parole, specialmente per quanto riguarda i principî che sono stati invocati dagli onorevoli colleghi Ferraris e Fierantoni.

Quando l'Ufficio centrale imprese l'esame di questo disegno di legge, come era presentato dal guardasigilli, sorse subito la questione sollevata dagli egregi colleghi, se con le nostre tradizioni, per l'osservanza di certi principî, potesse ammettersi una legge che desse luogo ad applicazione di pena *inaudita altera parte*.

Venuti ai voti su questo concetto di massima per il quale un collega propose di non passare alla discussione degli articoli, la maggioranza, pur dichiarando che si sarebbero introdotte radicali modificazioni, specialmente per ciò che riguarda l'arresto personale, votò che alla discussione degli articoli si passasse.

Il collega assente non intervenne più alle nostre adunanze. Io, però che avevo l'onore di presiedere l'Ufficio centrale, ad onta che fossi rimasto soccombente, ho creduto mio dovere di continuare ad assistere alle sedute e portarvi il mio contributo per migliorare il progetto, essendo per massima contrario all'ostruzionismo. Ed entrati a discutere gli articoli, importanti miglioramenti si introdussero, quali son quelli di togliere la possibilità che il decreto di condanna *inaudita parte* sia applicabile all'arresto personale, e quindi il progetto si restrinse alle sole pene pecuniarie, e queste pure non superiori alle L. 100, e ancora quello relativo alle garanzie, compatibili col sistema

generale vigente, per far arrivare in mano del condannato il decreto.

Con questi due miglioramenti a me parve che il progetto fosse accoglibile, specialmente per riparare al grosso inconveniente che si segnalava dall'onorevole guardasigilli in materia contravvenzionale, per il quale la giustizia non può condurci all'applicazione di quelle leggi che pur, quando noi la votiamo, vorremmo che avessero sempre il loro effetto. Specialmente nelle grandi città, infatti, per una enorme quantità di contravvenzioni avviene che a causa del gran lavoro che hanno i pretori, il 75 per cento va in prescrizione; e per conseguenza la legge resta inapplicata, e questa inapplicazione della legge si gradua e si proporziona con criteri che non hanno niente di giuridico e tanto meno di giusto; si è anzi completamente nelle mani del caso.

In una città come Roma, Milano o Napoli è proprio un caso, se un numero minimo di contravvenzioni viene giudicato; mentre invece in preture di provincia, dove il lavoro è molto minore, ogni contravvenzione ha il suo processo e la sua pena.

Nella scelta poi di quel 25 % che pur arriva anche nelle grandi città ad essere colpito è il caso che dirige tutto; il mio procedimento si trova in fondo a molti altri e ci si passa sopra, il procedimento del mio vicino si trova ad avere il primo numero e quello è condannato, e forse per una contravvenzione che ha minore importanza di quella che ho commesso io.

Questo fatto di leggi che non possono ricevere applicazione per causa della mancanza di tempo nei giudici ad applicarle, questi reati, per quanto piccoli, che vanno impuniti per causa della prescrizione, la quale, ripeto non è diretta, che dal caso, devono bene dar luogo a qualche provvedimento.

Ora il Ministro ha creduto che rimedi, in gran parte almeno, a quest'inconveniente, il progetto che stiamo esaminando, e l'Ufficio centrale, riducendolo ai soli casi di limitate pene pecuniarie, pensa che la violazione del principio giuridico, per il quale nessuno possa essere condannato senza essere sentito, si riduca a cosa di poca importanza di fronte al vantaggio che ne può ritrarre l'altro principio, che la legge deve essere eguale per tutti.

D'altronde per molti che, piuttosto d'avere

la seccatura di un giudizio penale per cose da nulla, preferiscono pagare una lieve pena pecuniaria, di cui non resta traccia nelle fedine penali, la legge sarà giudicata vantaggiosa, e se ne rallegrerà il Ministro delle finanze per il provento che ne potrà venire all'erario.

E ci conforta l'esempio di altri popoli, i quali, se politicamente possono essere retti a forma meno libera della nostra, in fatto di legislazione non sono certo dei più retrogradi, e presso i quali, almeno a quanto se ne sa, leggi analoghe a questa non hanno dato luogo ad inconvenienti.

Ora il fare la esperienza di questo provvedimento, in attesa di quella riforma generale del Codice di procedura penale su cui tutti confidiamo, mi pare non sarà poi un grandissimo male.

Ripeto, io aderii e votai nel senso sostenuto dai miei egregi colleghi: quando nell'Ufficio centrale sono rimasto battuto nella proposta di rigetto della legge, parvemi non far male dando il mio concorso ed il mio voto a quei miglioramenti che al progetto venivano recati.

Ho voluto dare questi schiarimenti al Senato non tanto per me (ho parlato anche di me accidentalmente) quanto per il collega assente che ha dichiarato esplicitamente quale sia il suo modo di vedere, perchè il silenzio su queste circostanze non si ritenesse annuenza unanime alla approvazione della legge.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Intendo sottoporre al Senato due considerazioni brevissime: una, riguardo a ciò che ha detto l'onorevole senatore Pierantoni, ed un'altra riguardo ad alcune osservazioni dell'onorevole senatore Ferraris.

Per ciò che riguarda il discorso dell'onorevole senatore Pierantoni, a me pare che, sebbene con lodevole zelo per la salvaguardia dei più sacri principî, egli abbia fatto una questione assai grossa intorno ad un progetto di legge molto modesto.

So bene che non è la grandezza o picciolezza della materia da regolare che debba influire sull'applicazione dei principî: ed io per primo respingerei questo progetto di legge, quando credessi che i principî, a cui egli accennava, fossero in esso violati.

Se, per esempio, si trattasse di dare al pre-

tore la facoltà di fare una sentenza *inaudita parte*, io sarei per primo a dire che questa legge non si può accettare.

Ma veniamo al concreto.

Forse che s'impedisce al contravventore il diritto d'essere giudicato pubblicamente e di fare le sue difese?

Signori, no.

Egli può sempre provocare il giudizio.

Il decreto provvisorio del pretore è, pel contravventore, non un danno, ma un beneficio.

E ciò per due ragioni:

1° Se egli si acqueta e accetta il decreto, risparmia tutte le spese del giudizio;

2° Questo provvedimento del pretore, precisamente perchè non è una sentenza, non viene annotato nei registri penali, nè nel casellario giudiziario, e quindi non lascerà sul nome del contravventore alcuna nube che venga ad offuscare la sua riputazione, benchè per cosa di poco momento.

Questo progetto di legge non esclude il giudizio per le contravvenzioni minori: soltanto, nell'interesse stesso del contravventore e nell'interesse generale della giustizia, per le ragioni dette e dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale nelle loro relazioni, può rendere inutile il giudizio questo decreto provvisorio del pretore, se viene accettato dall'autore della contravvenzione.

Noi vediamo, per esempio, nella legge comunale che, per le contravvenzioni ai regolamenti locali, si fa luogo alla conciliazione: e se questa non riesce, si fa il processo.

Vengo ora ad alcune osservazioni dell'onorevole Ferraris, il quale sembra annetta importanza a che vengano modificate le espressioni *infliggere* e *decreto*.

Cominciamo dalla prima.

Io sarei d'accordo con lui se egli trovasse una parola più acconcia. Ma vediamo le cose quali sono.

Vi è l'ufficio del legislatore e vi è quello del giudice. Il legislatore *minaccia* una pena; il giudice, quando ha sott'occhio le risultanze del processo, da una parte vede il fatto quale si presenta, dall'altra considera la legge: e, come risultato di questo lavoro mentale, *applica* al caso concreto la pena comminata dalla legge.

Infine, quando traduce questo suo lavoro

mentale nella decisione che deve avere pratica efficacia riguardo all'imputato, *infligge* la pena. Ora, siccome sono tre momenti, tre funzioni diverse, occorrono per indicarle tre parole diverse.

Se noi dicessimo *applicare* quando si tratta d'*infliggere*, noi diremmo, secondo il mio modo di vedere, una inesattezza.

Quanto ho detto spiega anche il perchè nella legge si dice *decreto*.

Non si dice nè *ordinanza* nè *sentenza*, perchè questo provvedimento non è ordinanza, non è sentenza. E ciò perchè non vi è giudizio. Se vi sarà il giudizio, si farà la sentenza; ma finchè giudizio non vi è, io non saprei con quale altro nome chiamare questo provvedimento se non con quello di *decreto*, espressione che si adopera anche in materia giudiziale.

Mi sembra dunque che sia da accettarsi il concetto della legge e che si possano accettare altresì le due locuzioni: *infliggere la pena* e *decreto motivato*.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io m'aspettava dall'elegico collega Canonico un discorso in favore delle ragioni da me dette. Non so capire il motivo per cui egli non mi ha sorretto con la sua parola autorevole, nè so comprendere perchè abbia stimate le parole da me dette come tendenti a convertire in una questione grossissima una questione ch'egli crede assai modesta. Io non penso che le contravvenzioni del valore di L. 100 debbano essere sottratte dalle forme giudiziarie vigenti. Se tutta la società italiana fosse ricca, non avremmo avuta la sanzione delle innumerevoli contravvenzioni, che dalle nostre leggi furono introdotte; nè quindi avremmo l'imbarazzo della giustizia a dar corso ai numerosi giudizi provocati dai verbali di contravvenzione corrispondenti alla immensa mole di dette leggi contravvenzionali. Ho letto nella relazione e ho inteso dire, l'onorevole Canonico l'ha ripetuto, che molte persone pagheranno volentieri anche il massimo della somma anzichè affannarsi a discutere della esistenza e giustizia della contravvenzione dichiarata. Io posso ammettere che vi saranno moltissime persone le quali pagherebbero anche L. 200; ma saranno cittadini del grado dei preopinanti (*Risa*), i quali certamente non vorranno far

questione: se il cameriere, il cocchiere o il commesso sarà incorso in una contravvenzione che risalga ai padroni. Io mi preoccupo, colleghi onorevoli, della grande schiera delle genti non abbienti le quali allorquando avranno ricevuto una notificazione di decreti motivati, che non sapranno neppur leggere le condanne, perchè gli analfabeti sono ancora la maggioranza, nonostante la legge dell'istruzione obbligatoria.

Senatore BARSANTI, *relatore (interrompe)*.

Senatore PIERANTONI. Non parlo della civilissima Firenze e del floridissimo ufficio di avvocato che vi tien su il relatore; ma si rechi l'onor. Barsanti nei comuni rurali, negli Abruzzi, in Calabria, in Sicilia ed altrove, e non commetta l'errore gravissimo di giudicare dalla nostra capacità e dal nostro modo di sentire l'universale della nazione. È ironia il dire che la legge è studiata per il vantaggio popolare quando sappiamo, e l'onor. Parenzo, presidente dell'Ufficio centrale, l'ha ripetuto, che soltanto il 25 per cento delle contravvenzioni passa sotto il giudizio delle preture e che il 75 cade in prescrizione.

Ora si vuole convertire in decreti di condanna i numerosi verbali di contravvenzioni che spesso sono sfogo di risentimenti, errori di volgari agenti, espressione dell'ignoranza delle leggi e della scorretta interpretazione delle tariffe daziarie, gravose e male applicate. Senza audizione delle parti, senza difesa si vuole condannare tutti gli accusati togliendo la contestazione giudiziale, la difesa, la pubblicità del dibattimento, perchè il giudizio diventa un rimedio sottoposto a perenzione.

Ha forse negato l'onorevole giureconsulto e magistrato, che ha parlato testè, i pericoli dell'ordinamento giudiziario pretorio così come esiste con i vicepretori?

Si può negare che il decreto motivato del pretore è messo dalla legge in sospizione perchè la condanna che conterrà diventerà certa solo per il volere del procuratore del Re?

Si è parlato dell'Austria; io sebbene, e me ne appello a coloro che conoscono le istituzioni austriache e che le videro funzionare ne' suoi dominî: nell'Impero austro-ungarico non vi è l'accentramento proprio di uno Stato Unitario, non imperano ne' dominî regî e imperiali, tutte le leggi che abbiamo noi; in Austria la finanza

è migliore dell'italiana: basta soltanto che io dica che l'italiano che approda a Riva trova che lo zucchero si vende a 70 centesimi il chilo, mentre fra noi il prezzo del così detto sale dei ricchi è di una lira e 70 centesimi. Eppure nella legislazione austriaca era data la restituzione *in integrum* quando il condannato avesse provato il caso di forza maggiore dopo la notificazione della condanna.

Nel disegno di legge è data potestà al pretore di far luogo al dibattimento dopo che sarà decorso il termine assegnato alla parte. Questa potestà discrezionale o sarà raramente adoperata ovvero sarà un'altra porta aperta alle indebite ingerenze di uomini politici procaccianti, di agitatori elettorali, di malsane clientele. Non si deve essere profeta per capire che se per caso remoto questo disegno diventasse una legge, presto i numerosi cittadini i quali vivono del lavoro delle preture si faranno consiglieri e mandatari per impedire che il decreto sia eseguito e per chiedere il dibattimento. Potranno restare vittime dell'anormale procedura i poveri cittadini, i soldati chiamati sotto le armi, gli operai costretti a cercare in lontana provincia il lavoro, le persone che s'imbarcano.

Non vi prende pietà al pensare che l'operaio, a cui si porti in casa il decreto notificato sotto la forma del mandato di comparizione, se assente, dopo 16 giorni dovrà pagare la condanna che può arrivare sin a 100 lire? Non avrà ragione il condannato di ricorrere a voi senatori per averela somma? (*Sensazione*).

È facile prendere a burla 100 lire qui dentro; ma per l'economia privata delle classi operaie e campagnuole 100 lire sono la tutta fortuna del difficile risparmio; e quando è regola generale che le lire non pagate si cambiano in giornate di detenzione, io non so intendere una legge come questa, la quale aumenterà la pubblica miseria, e la plebe infelice, inconsapevole, che ingombra le prigioni (*Bene*).

Qui vorrei che l'onor. Canonico dicesse una cosa, che molti sanno e che il pubblico dovrebbe sapere. Di recente furono discussi a Parigi nel Congresso penitenziario internazionale la questione della piccola delinquenza, i danni delle condanne per contravvenzioni, che mutate in pena personale per leggi ignorate e per molteplicità di regolamenti finanziari, addensano le prigioni di onesti operai spinti dalla necessità a

sottomettersi ad associazioni di malfattori. Le statistiche delle recidive nella minima delinquenza sono spaventevoli. A me duole l'ufficio costante di oppositore. Ma coscienza e ragione, prudenza e studio non mi permettono di tacere, mentre il danno dura. Io certamente non porrò corona di alloro sulla testa dell'onor. Guardasigilli.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI. L'onor. senatore Canonico ha già risposto egregiamente al primo discorso dell'onor. senatore Pierantoni e forse potrebbe anche reputarsi inutile di aggiungere alcun che alle sue parole.

Mi pare però, e me lo perdoni l'onor. senatore Canonico se io erro, che a lui sia sfuggita una delle osservazioni fatte dall'onor. senatore Pierantoni e che possa essere opportuno di rispondere anche a questa. L'onor. senatore Canonico intanto ha dimostrato che con il presente progetto di legge non si toglie nessuna garanzia al cittadino e non si fa che concedergli una agevolezza, sottraendolo alla necessità di subire un dibattimento, il quale potrebbe essergli causa di patema d'animo, e ciò pagando quell'ammenda alla quale sia stato condannato con decreto del pretore; ma se un cittadino contravventore vuole il dibattimento, questo deve aver luogo come è detto nella legge.

L'onor. Pierantoni ha manifestato il dubbio che il decreto motivato non giunga a cognizione del contravventore, e che quindi esso finisca per essere obbligato a pagare l'ammenda senza che abbia la facoltà di esporre le proprie ragioni.

Questo dubbio sarebbe fondato, ove non esistesse l'art. 4; ma a me sembra che questo articolo lo tolga completamente e garantisca anche gli analfabeti, quelle persone insomma, diciamo pure la parola, quelle persone ignoranti, alle quali ha alluso l'onor. Pierantoni.

Il procuratore del Re è avvisato del decreto, e l'art. 4 dice:

« Il dibattimento potrà sempre essere ordinato dal procuratore del Re prima che il decreto sia portato ad esecuzione ».

Dunque il procuratore del Re, che ha l'obbligo di vigilare, nel caso creda opportuno che il dibattimento si faccia, malgrado il silenzio del contravventore, può ordinarlo.

Ma v'ha di più. L'ultimo capoverso di questo articolo 4 dice:

« Il dibattimento sarà ordinato anche nel caso in cui la notificazione del decreto non sia stata fatta al contravventore in persona o, mediante consegna della copia ai suoi domestici o congiunti, nella dimora, residenza o domicilio di lui, ed il pretore abbia fondati motivi per ritenere che la notizia del decreto non sia pervenuta all'interessato ».

Dunque il pretore può considerare tutte le circostanze per le quali il decreto possa non essere pervenuto a notizia del contravventore. In questo caso esso deve ordinare il dibattimento. Dunque c'è la vigilanza del pretore e del Pubblico Ministero, oltre della notificazione fatta al contravventore in altro dei modi di legge.

Mi pare che più di così non si possa desiderare, e che vi sieno tutte le garanzie pel contravventore, al quale si accorda il beneficio di potersi sottrarre ad un pubblico dibattimento e alle conseguenti spese.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Dopo la relazione dell'Ufficio centrale, favorevole in massima al progetto di legge, dopo che niuno aveva domandato di prender parte alla discussione generale, io per verità non mi attendeva che, a proposito dell'articolo primo, si impugnasse il fondamento stesso della legge, sino a chiederne la rielezione.

Questo ha fatto l'onor. Pierantoni, il quale ha chiuso il suo discorso con parole che io non raccolgo, perchè qui non c'è che il Governo del Re, il quale presenta i progetti di legge, quali che siano i collaboratori del ministro guardasigilli, è il ministro, che risponde di ciò che egli presenta allo studio del Senato: e dopo il fatto, che uomini autorevoli, come quelli che costituiscono l'Ufficio centrale, hanno chiesto al Senato che accolga questo progetto di legge, come quello che è di utile evidente e all'amministrazione della giustizia ed alla finanza dello Stato, e, più che altro, agli stessi cittadini imputati di contravvenzione io posso, per verità, respingere le amare parole dell'onorevole Pierantoni, senza raccogliere ciò che potrebb'esservi di personale pel ministro guardasigilli.

Osservo poi che quanto fu già detto dal relatore dell'Ufficio centrale e dagli onorevoli Parenzo, Griffini e Canonico, pare che sia bastevole per dimostrare che se il disegno di legge devia un po' dalle norme antichissime del procedimento penale, non distrugge il fondamento dei giudizi penali; e per la evidente utilità sua, e perchè la giustizia sia davvero uguale per tutti, merita di essere assolto.

Dico giustizia uguale per tutti, perchè certamente è scandaloso vedere che per molte decine di migliaia di contravvenzioni manchi di fatto il giudice: è solenne ingiustizia vedere che cittadini i quali hanno commesso minime contravvenzioni sono giudicati e condannati, mentre per cittadini che ne commisero di assai più gravi, sia caso o istudio, i processi — poichè il numero vince ogni buon volere di giudice — cadano nel dimenticatoio, e la prescrizione viene ad assolvere da ogni responsabilità.

Rimuovere cotesto sconcio gravissimo sembra tale un vantaggio, che se pure si dovesse fare uno strappo ai principî, dovrebbe invogliare il Senato a far buon viso al progetto di legge.

Ma, mi permetta l'onor. Pierantoni, dove è lo strappo alla legge? Forse che ci è una condanna non accettata e non voluta dal contravventore dopo che è stato emesso il decreto dal pretore? Forse che la condizione dei contravventori con le norme comuni dei giudizi è migliore di quella che loro viene che questo disegno di legge?

L'onor. Pierantoni ha voluto parlare di conciliatori, di messi di conciliazione, di atti che non arrivano ai cittadini, i quali si vedono appioppare una condanna senza che ne abbiano mai nulla saputo.

Ma che ci hanno a vedere i conciliatori ed i messi di conciliazione con le preture e con gli uscieri di pretura? Qui non è il conciliatore, qui è un magistrato, il pretore, il quale delibera anzitutto i verbali, i rapporti, le denunce, vede se ci è materia di reato, ed, apprezzandoli, con quel giusto criterio che vuole la pena pari al malefizio, non iscompagnato da quella benignità assai comune ai giudici italiani, tanto più giustificata quando l'imputato non è stato inteso, dichiara la pena che crede applicare.

Ma questa che nelle apparenze è una condanna, tale in realtà non è, perchè a divenirlo occorre l'assentimento del contravventore; e,

quando ciò manchi il tutto si ha come non avvenuto, e si procede al giudizio con le forme procedurali comuni. La notizia che del decreto si dà al contravventore, contiene la espressa citazione a comparire per dichiarare se accetta il decreto, o voglia il giudizio; e la citazione, notisi, non è fatta da un messo comunale, come vuolsi far credere, ma dall'usciera di pretura e nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale.

Dov'è dunque il danno dell'imputato? Temesi forse che la copia della citazione non pervenga alla persona notificata?

Ma questa possibilità può verificarsi, per quanto raramente, in tutti i giudizi, e per fatto non dell'usciera, e pur senza cotesto provvedimento preliminare del decreto; e i giudizi penali contumaciali stanno di ciò a prova.

E opportunamente faceva rilevare l'onor. Griffini le precauzioni delle quali ci siamo studiati di circondare cotesto nuovo istituto e l'essere stato proposto che pur fatta la citazione nelle forme ordinarie, il pretore allorchè abbia ragione di credere che non sia pervenuto il decreto a notizia del contravventore da lui condannato, può disporre che si proceda al pubblico giudizio.

E dopo ciò non so persuadermi davvero, che per solo ossequio a forme antiche procedurali, si debbano rifiutare innovazioni le quali, serbando il cardine fondamentale de' giudizi che non si può condannare senza udire o citare la parte interessata, adducono vantaggi evidentissimi, e delle quali nazioni come la Germania e l'Austria-Ungheria, nazioni al certo non meno civili della nostra, hanno profittato in una misura ancor più larga di quella che deriva dal progetto in esame.

L'onorevole Pierantoni criticava ancora il progetto, perchè a rendere esecutivo il provvedimento del giudice, vi proponeva il visto del procuratore del Re, che col magistrato che giudica nulla ha da vedere.

Ma io gli fo riflettere non essere il visto del procuratore del Re quel che rende esecutivo il provvedimento; la ragione del visto è in ciò, che siccome l'esercizio dell'azione penale è per legge attribuito al pubblico ministero, e siccome con questo procedimento abbreviato, economico, il pretore potrebbe forse usare troppo largamente delle facoltà sue, applicando

pene assolutamente inadeguate, così è necessità che il pubblico ministero sia inteso prima che il decreto del pretore venga notificato al contravventore, e per la costui accettazione diventi esecutivo.

Il *visto* proposto nel disegno di legge, e sostituito dall'Ufficio centrale con la comunicazione del decreto al procuratore del Re, aveva per iscopo di accertare che questi ne fosse informato, e non trovasse il decreto lesivo della giustizia, acciò con sicurezza potesse notificarsi al contravventore, e questi potesse accettarlo con la certezza di non esser più concesso al procuratore del Re di neutralizzarne gli effetti con la richiesta del giudizio pubblico. Da cotesta ufficiale notizia al procuratore del Re non poteva prescindersi, se si pensi che per gli ordinamenti attuali tutte le sentenze dei pretori vanno comunicate per copia al procuratore del Re, perchè questi possa - volendo - appellarne nel termine di legge; e la richiesta del giudizio che il procuratore del Re faccia, sostituisce l'appello che avrebbe potuto produrre se la condanna fosse stata data con sentenza dopo il giudizio, anzichè con decreto dietro semplice deliberazione degli atti.

Se dunque cotesti temuti inconvenienti non possono verificarsi e certissimi ne sono i vantaggi, messi in così chiara luce dall'Ufficio centrale, dove sono i pericoli che deriveranno dall'accoglimento della legge?

Creda pure l'onorevole Pierantoni che non vi sarà timore che un povero infelice si veda condannato irrevocabilmente a lire cento di ammenda, pur essendo rimasto all'oscuro di tutto! Cento lire è il massimo della pena che può col procedimento per decreto applicare il pretore: ma i magistrati italiani non hanno consuetudine con le pene massime, e creda pure che in cosiffatta specie di reati, le poche lire di ammenda costituiranno la panacea comune alle pronuncie per decreto. E quando, per lontana ipotesi, una condanna per decreto di cento lire vi sia, essa varrà a mettere sull'avviso il contravventore cui fu notificata, e coloro ai quali la copia fu rilasciata, non altrimenti di quel che avverrebbe se si trattasse di una sentenza contumaciale portante uguale condanna.

Non credo dovermi soffermare sulla parola *decreto*, poichè fu già essa egregiamente giustificata dal relatore. Sentenza non si può chia-

mare il provvedimento, fino a che non vi è citazione; ordinanza nemmeno per la medesima ragione. Si tratta adunque di una decisione di giudice; e, nel linguaggio tecnico, questo atto quando non c'è la citazione alla parte interessata, la legge di procedura lo chiama decreto. Non si è saputo trovare una parola più appropriata.

Come per le contravvenzioni municipali la legge consente si transigano, senza giudizio, e con provvedimento economico, concordato - così al provvedimento che il giudice dà di sua iniziativa, e che non lascia traccia nei registri penali, e nel casellario giudiziario, non dà luogo a recidiva, nè a pagamento di tasse per sentenza, e mantiene la natura di provvedimento economico a me pare non possa convenire parola più acconcia di quest'adoperata, decreto che richiama assolutamente il concetto di pronuncia di giudice *inaudita parte*.

Rispondendo poi alle osservazioni dell'onorevole Ferraris, il quale parmi accetti il disegno di legge, circa la parola « infliggere » io dico che si potrebbe forse trovarne altre; potrebbesi adoperare la parola « applicare », e nel modo onde l'articolo è redatto dire semplicemente « può farlo », poichè innanzi è detto che « quando creda applicare l'ammenda sino a cento lire... ». È una correzione alla quale, se l'Ufficio centrale condiscenda, consentirò anch'io.

Son prontissimo ad accogliere tutto quanto possa riguardare modificazioni di forma; in quanto alla sostanza ho la coscienza sicura, e so di aver proposto cosa la quale gioverà a crescere il prestigio dell'amministrazione della giustizia, non lasciando impuniti tanti fatti contrari alle leggi, le quali, poichè le abbiamo fatte - checchè ne pensi l'onor. Pierantoni - vogliono essere osservate. E provvederemo alla buona amministrazione della giustizia sotto l'altro e più importante aspetto, che i pretori, meno occupati di cotesti minimi reati, potranno attendere più alacramente alla trattazione degli affari civili, de' più gravi giudizi penali e delle istruzioni penali ad essi più specialmente demandate, le quali richiedono tutta la maggior diligenza.

Io confido che il Senato vorrà accogliere, con quegli emendamenti che io ho in massima accettati dell'Ufficio centrale, il disegno di legge quale è venuto al suo esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori. Io ho preso ad esame il disegno di legge dopo che aveva parlato un onorevole collega, e dopo il discorso dell'onorevole relatore. Ho fatto il mio dovere; ho esercitato il mio diritto. La forma del Governo rappresentativo vuole che le leggi escano non soltanto dalla prova delle urne, ma dal lavoro preliminare dello studio, dopo il pubblico dibattito. Ho discusso la legge obbiettivamente, pensando al bene del nostro paese, alla corretta amministrazione della giustizia, al rispetto dei principî fondamentali del processo penale. Quindi mi sento superiore a qualsiasi cattiva impressione che abbia potuto raccogliere l'onorevole guardasigilli dalle mie corrette parole.

Egli non poteva muovere censura a me, perchè discorrendo sul primo articolo avevo delibato tutto il contenuto della legge. Non vi fu discussione generale; ma il primo articolo è sempre quello fondamentale che costringe a correre innanzi all'esame delle disposizioni sostanziali.

Facendo una pausa, mi sono rivolto al signor presidente per sapere se credeva di limitare la discussione al primo articolo, e col suo tacito consenso sono andato avanti. Ciascuno sa che l'alta tutela dei limiti della parola e del rispetto delle attinenze del potere esecutivo col potere legislativo spetta alla Presidenza. Vano e inopportuno è stato quindi il lamento del guardasigilli.

Detto ciò, debbo rispondere a lui, che io non mi sono preoccupato dei suoi collaboratori, anzi avevo tanta stima nel suo sapere, che credevo non ne avesse avuti specie in così povero lavoro. Ma se egli presentò al Senato una relazione, nella quale si parlò di scuole positive con citazioni di monografie d'ignoti autori, io potevo discutere del merito delle scuole, che sono in disputa, e ora posso aggiungere che il Senato non ha bisogno di simiglianti consigli. Modesto cultore di scienze sociali potrei censurare le scritture de' magistrati, che si dicono fautori della scuola positiva, obliando forse il valore delle istituzioni patrie, senza dispiacere al guardasigilli, che non so a quale scuola dottrinale appartenga.

S'egli crede di difendere gl'innovatori ne parli in altro tema più opportuno; faremo un

po' d'accademia. Lascia a me di pensare a modo mio.

Ma nulla ho detto, lo ripeto, che non sia e nel mio diritto e nel mio dovere. Se l'onorevole ministro guardasigilli avesse meglio atteso al mio dire, non mi avrebbe risposto inesattamente sopra l'istituto della conciliazione per opera del sindaco. Io, proprio io, confutando il relatore, ho dimostrato che non esiste veruna analogia tra le transazioni per le contravvenzioni municipali e cotesto ordine nuovo di giudizio segreto e sommario, che ora si chiama *decreto*, ma ch'è sentenza di condanna definitiva, salvo opposizione, e che è stato detto un *provvedimento economico*, perchè non lo si sa definire, e che sarebbe qualche cosa che appena ricorda la giustizia.

Però in fine l'onorevole guardasigilli si è contraddetto, perchè dopo aver negata l'analogia si è trincerato per difendere la sua *qualche cosa (risa)*, nella transazione municipale. Egli ha voluto quasi vedere un contratto giudiziale, che si opera col pretore posto sotto la tutela del procuratore del Re, e le persone condannate, le quali nel decreto debbono scorgere una specie d'interpellanza tacita. Il pretore con la notificazione dice al condannato: se ti contenti taci, altrimenti addimanda giustizia, e avrai il dibattimento.

Il guardasigilli mi accusa di puritanismo. I principî sono i fondamenti della società. Io ho parlato dello Statuto, che vuole la giustizia si amministri pubblicamente e da magistrati. Da tempo impera un Codice, che distingue nettamente i delitti dalle contravvenzioni e che pose termine alla triplice ripartizione dei reati. Innumerevoli sono le contravvenzioni sanzionate nelle leggi speciali e nei regolamenti. Perchè volete togliere in tante materie i fondamenti del processo penale, che sono: un fatto represso da legge penale, un accusatore, un giudice, un sistema probatorio, la discussione e la sentenza motivata? Perchè volete togliere i rimedi superiori, la Cassazione?

Io comprendo che al guardasigilli non piaccia, anzi faccia sorpresa la mia censura. Egli è logico con se stesso. Onorevole guardasigilli, nelle condizioni presenti della patria, dopo che vedemmo tribunali militari per reati comuni e contro privati, stato di assedio, leggi di sospensione contro anarchici e socialisti, questo

provvedimento economico può far parte di un sistema di governo, che Ella volle e che caldeggia. Ma io ho dato forse prova di debolezza e curvata la fronte a tali gravzze? Non le ho io combattute? Lasci almeno a una coscienza timorata ma forte, che adora l'arca santa dello Statuto, di non seguirla su questa come nelle altre vie battute.

Io non ho fatto, com' Ella ha creduto, appello all'alta virtù del Senato, che sa quel che deve fare, per chiedere il rigetto della legge: terminai col dire che non le avrei dato il mio voto. Ed anche questo è un diritto inviolabile della mia coscienza che Ella non può infirmare.

Nell'ordine giuridico Ella stima cotesta una qualche cosa. Ebbene, io sarò un ribelle contro l'alta sua scienza, non avrò mente e cuore per capire la bontà della vagheggiata riforma, ma io mi contento di starmene in compagnia del mio voto negativo, che mi appaga di più della compagnia d'una maggioranza, ch' Ella invoca.

Ma io non ho risentimenti, e non smetterò dal mettere in rilievo l'infondatezza delle ragioni, con le quali ha creduto di difendere la legge. Ella ha detto che vuol giovare all'individuo. Se il presentarsi al giudizio in pretura fosse un obbligo, lo capirei. Quando è dato il diritto di rimanere contumace, chi non si accorge che la legge vuol togliere il diritto al dibattimento, impedire le prescrizioni e far danaro? Come si può negare che questo provvedimento economico non tenda a togliere le garanzie date dall'ordinamento giudiziario costituito?

Oggi quale è la condizione dell'individuo che citato non si presenta? È condannato in contumacia. Con questa legge la contumacia diventa la regola. Chi riceve il decreto di condanna deve farsi opponente.

L'onorevole Griffini competente in tante cose, al certo amante delle classi popolari, ha voluto provare che a restituzione *in integro* della legge austriaca è scritta anche nel disegno di legge, perchè nell'articolo 4 è anche detto che il contravventore può domandare il giudizio e quando il giudizio sia domandato può farsi rappresentare da un mandatario.

Questa disposizione esiste nella procedura vigente prima del giudizio. Se il citato non vuole andare in pretura, si presenta per mezzo di un mandatario. Ma l'articolo soggiunge:

« Il dibattimento sarà ordinato anche nel

caso in cui la notificazione del decreto non sia stata fatta al contravventore in persona o, mediante consegna della copia ai suoi domestici o congiunti, nella dimora, residenza o domicilio di lui, ed il pretore abbia fondati motivi per ritenere che la notizia del decreto non sia pervenuta all'interessato ».

Quali saranno questi *fondati motivi* per ritenere che la notizia del decreto non sia pervenuta all'interessato? È serio che lo stesso magistrato di sua iniziativa rifaccia la sentenza? È credibile che il giudice che ha fatto il primo decreto correggerà se stesso neldi battimento? È sperabile questo ravvedimento?

Questa porta aperta al potere discrezionale significa che in qualunque ora, in qualunque stagione, dopo i quindici giorni, un protettore invocherà la clemenza del pretore e il dibattimento si avrà? Son leggi queste di arbitrio perniciose!

L'onorevole guardasigilli ha detto di non voler raccogliere le mie parole. Le parole sono pensieri, spesso qui ricordano istituzioni che furono offese. A me non importa che Ella non raccolga le mie parole, posso anche dire che non le ha comprese bene. Sta infatti ch'ella non raccoglie tutte le mie critiche obbiettive, perchè non potrebbe confutarle. Ella, per esempio, ha detto che le sentenze sono eseguite per cura del pubblico ministero; ma che ha da fare il pubblico ministero della pretura con il pubblico ministero di una giurisdizione superiore? In pretura chi è il pubblico ministero? Il delegato di pubblica sicurezza o altro ufficiale o incaricato.

Il magistrato che sta nel tribunale, a cui spetta il diritto dell'appello, svolge la sua giurisdizione quando esiste la contestazione giudiziaria. Qui non si tratta di esecuzione, ma di approvare o riprovare il decreto di condanna.

Ella, onorevole ministro, per amore dei diritti di autore in collaborazione, non sa vedere la verità, che tutti comprendono, cioè, che il pretore che ha fatto la sentenza, è posto sotto la suspicione del procuratore del Re, al quale si rivolgeranno con raccomandazioni quelli che sanno farsi valere. Il procuratore del Re non avrà il tempo di esaminare i processi e i decreti, come il pretore non avrà il tempo di fare serie sentenze e giuste, non essendo aiutato dai testimoni, dai difensori. Sorgerà un nuovo

sistema di moduli di condanne, sorgeranno nuovi ingombri.

Il segreto è una brutta cosa. Appena, appena è cosa da amanti o da persone notturne (*Sensazione*). La giustizia segreta ha dato molti guai al paese. Questa legge darebbe effetti scandalosi. Ve lo dico io, come ve lo dirà chiunque vive la vita del popolo, e non si separa dalle classi derelitte e non è insensibile alle loro miserie. Se legge così incivile fosse deliberata e promulgata, sorgerà un brulichio di persone a spiare le azioni del pretore, il lavoro dei decreti. Si organizzerà la resistenza contro l'economia della giustizia.

Il *provvedimento economico* si convertirà in maggiore ingombro di lavoro. Il Governo conta sulla rassegnazione dei cittadini alla condanna; ma chi non può o non vuole pagare, troverà il difensore, l'assistente che lo ecciterà a chiedere il dibattimento. Quali saranno i risultamenti? Che le preture avranno più ingombro di lavoro, e che le statistiche delle contravvenzioni non decise maggiormente si aumenteranno. Invece le persone, che non avranno poche lire per pagare il patrocinio, che lavorando col sudore della gleba non hanno da pagare da dieci a venti lire, saranno poste in prigione, ovvero si accresceranno i casi delle vendette giudiziarie. Io altre volte qui difesi i santi principî della indipendenza della giustizia, della imparzialità, della eguaglianza. Non fui ascoltato; ma altrove le leggi furono reiette. Ho certezza morale che questa legge non sarà adottata in Parlamento. Il tempo è galantuomo.

Rinnovo la dichiarazione di non votarla, e aspetterò l'oracolo dell'urna.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale ha proposto due emendamenti; e cioè là ove è detto: « Il pretore quando dall'esame dei verbali, ecc. », si dica: « dall'esame degli atti; e dove è detto: « può infliggere coteste pene, ecc. », si dica: « può infliggere questa pena, ecc. ».

Il signor senatore Ferraris aveva accennato ad alcune modificazioni, ma egli non le ha proposte; quindi questi due soltanto sono gli emendamenti sottoposti al Senato.

Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti gli emendamenti medesimi, che sono accettati dal signor ministro.

Chi approva che nell'art. 1 si sostituiscano le parole « degli atti » alle parole « dei verbali », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi intende che invece di dire « può infliggere coteste pene » si dica: « può infliggere questa pena », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il decreto del pretore deve contenere:

la enunciazione del fatto costituente la contravvenzione;

la menzione del verbale, del rapporto o della denuncia che ne dà la prova;

l'articolo di legge applicato e la pena pronunziata.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. In coerenza della modificazione approvata dal Senato, introdotta all'art. 1, l'Ufficio centrale sarebbe d'opinione che laddove si dice: « la menzione del verbale, del rapporto o della denuncia che ne dà la prova »; si dica semplicemente: « la menzione delle prove raccolte ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola passeremo ai voti.

L'Ufficio centrale propone che laddove è detto: « la menzione del verbale, del rapporto o della denuncia che ne dà la prova »; si dica semplicemente: « la menzione delle prove raccolte ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il decreto deve senza ritardo comunicarsi dal pretore al procuratore del Re.

Tosto che sia avvenuta tale comunicazione, il decreto deve essere, a cura del pretore, fatto notificare al contravventore, nelle forme stabilite nei mandati di comparizione.

La notificazione conterrà la citazione del contravventore a presentarsi entro quindici giorni alla Cancelleria della Pretura per dichiarare se accetta il decreto o se fa istanza pel pubblico giudizio, e conterrà inoltre l'avvertimento che se il contravventore non si presenta il decreto sarà portato ad esecuzione.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*.
A quest'articolo credo si debba proporre un emendamento.

L'Ufficio centrale, avendo sostituito al *visto* del procuratore del Re come prova che non s'intende da lui richiedere il pubblico dibattimento, la comunicazione del decreto emesso, ha riservato al detto regio procuratore in seguito di tale comunicazione il diritto di chiedere il rinvio a giudizio sino al momento in cui il decreto è portato ad esecuzione.

Ora come nel congegno della legge è detto che contemporaneamente il pretore deve portare a notizia del contravventore il decreto medesimo e questi avrà quindici giorni per dichiarare se lo accetti o preferisca il giudizio, potrebbe avvenire che il contravventore accetti il decreto, creda di essersi liberato da tutte le conseguenze del fatto e si disponga a pagare l'ammenda cui fu condannato; ed intanto il R. procuratore (poichè purtroppo non entro le ventiquattro ore si eseguono le sentenze, ma spesso dopo parecchi mesi) ne chieda il rinvio al giudizio.

Ciò sarebbe davvero poco conveniente, e all'azione della giustizia si darebbe aspetto di poca serietà, facendola venir meno a promesse solennemente fatte e dall'imputato accettate.

Propongo perciò — e spero consenta l'Ufficio centrale — questo emendamento:

« Il decreto deve senza ritardo comunicarsi dal pretore al procuratore del Re, il quale avrà

il termine di dieci giorni per ordinare che si proceda al pubblico dibattimento. Trascorsi tali termini senza che il dibattimento sia stato ordinato, il decreto deve essere, a cura del pretore fatto notificare al contravventore nelle forme stabilite nei mandati di comparizione ».

Per questa guisa, certi dell'assentimento del procuratore del Re al decreto, questo rimarrà fermo e diverrà eseguibile, quando sia accettato dal contravventore.

Senatore PARENZO. A me sembra però che si debba sostituire la parola « richiedere » alla parola « ordinare ».

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*.
Benissimo, accetto.

Senatore BARSANTI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal ministro, colla sostituzione accennata dall'onorevole Parenzo; però a maggiore chiarimento, e se il ministro lo consente, proporrei che si dicesse: « Il procuratore del Re avrà il termine di dieci giorni dalla fatta comunicazione per richiedere... ».

PRESIDENTE. All'art. 3 dunque il ministro guardasigilli ha proposto le seguenti modificazioni accettate dall'Ufficio centrale:

« Il decreto deve senza ritardo comunicarsi dal pretore al procuratore del Re, il quale avrà il termine di dieci giorni dalla ricevuta comunicazione per richiedere che si proceda al pubblico dibattimento. Trascorso tale termine senza che il dibattimento sia stato richiesto, il decreto dev'essere, a cura del pretore, fatto notificare al contravventore, nelle forme stabilite per i mandati di comparizione ».

Il resto dell'articolo è identico a quello che ho letto.

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti l'emendamento.

Senatore POLVERE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POLVERE. Pregherei il ministro e l'Ufficio centrale di dare più lungo tempo al procuratore del Re per richiedere che si proceda al pubblico dibattimento.

Almeno quindici giorni, invece di dieci, perchè un termine minore potrebbe riuscire insufficiente.

PRESIDENTE. Il signor senatore Polvere propone che il primo termine concesso al procu-

ratore del Re sia da dieci giorni portato a quindici.

Domando al signor ministro ed all'Ufficio centrale se accettano questo emendamento.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

Senatore BARSANTI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Pongo ai voti questo sottoemendamento del senatore Polvere, che cioè il primo termine concesso al procuratore del Re sia da dieci giorni portato a quindici.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti la prima parte dell'articolo terzo emendato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 3.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Art. 4.

Il contravventore, che domanda il giudizio pubblico può fare la dichiarazione sia personalmente sia per mezzo di un suo rappresentante munito di mandato che può essere scritto a piè della copia del decreto rilasciata al contravventore.

Il dibattimento potrà sempre essere ordinato dal procuratore del Re prima che il decreto sia portato ad esecuzione. Potrà essere ordinato anche dal pretore nel caso in cui la notificazione del decreto non sia stata fatta al contravventore in persona o, mediante consegna della copia ai suoi domestici o congiunti, nella dimora, residenza o domicilio di lui, ed il pretore abbia fondati motivi per ritenere che la notizia del decreto non sia pervenuta all'interessato.

Senatore PUCCIONI P. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI P. Io vorrei uno schiarimento sul capoverso di questo articolo.

Prima di tutto domando se è la formula dell'Ufficio centrale che si vota o quella del signor ministro?...

PRESIDENTE. È quella dell'Ufficio centrale mutilata.

Senatore PUCCIONI P. ... Allora sul capoverso relativo, dove è detto: « Il dibattimento potrà essere ordinato anche dal pretore... » è questa la formula?...

PRESIDENTE. Si riprende la formula del ministro, e si dice: « Il dibattimento sarà ordinato... ».

Senatore PUCCIONI P. Ora ecco lo schiarimento che vorrei; desidero che mi si dica se in questo articolo si richiede, affinché si ordini il dibattimento, il concorso di due elementi di fatto; vale a dire, la notificazione non eseguita alla persona, ai congiunti od ai domestici della casa, residenza, ecc., ed il giudizio del pretore il quale ritenga che il decreto non sia giunto a cognizione dell'interessato. Se è cumulativo il concorso di questi estremi, vedo sorgere un gran pericolo, e ne dirò perchè; se è disgiuntivo, accetto la proposta, perchè in essa scorgo una garanzia maggiore.

Dissi che vi è pericolo se si richiedono cumulativamente i due estremi di fatto ora accennati.

Ed invero il pretore sa che la notificazione è stata fatta al domicilio, ma non ai congiunti o domestici, a chi potrà essere stata fatta questa notificazione? Al vicino, all'Ufficio comunale; insomma sarà stata fatta in tutte le altre forme che prescrive la legge. In tali casi il pretore deve giudicare se la persona a cui la notificazione è stata fatta può averne avuta notizia.

Se il pretore crede che, malgrado la notificazione non fatta nelle forme prescritte dall'articolo, il contravventore abbia avuto notizia del decreto, in questo caso non ordina più il giudizio, ma così si toglie al condannato il diritto di ricorrere in Cassazione; e ciò è evidente, perchè il fatto di non essersi presentato, vale accettazione del decreto e il dibattimento non ha luogo, avendo il pretore ritenuto che il condannato avea avuto notizia del decreto; se si presentasse un ricorso la Cassazione risponderebbe che il pretore ritenendo che il contravventore ha avuto notizia del decreto ha giudicato in fatto, e non in diritto, lo che avverrebbe quando si disputasse intorno alla notificazione se cioè fatta nelle forme volute dalla legge comune. Ecco il pericolo che segnalo.

All'incontro scorgo una maggior garanzia quando si stabilisca che il dibattimento deve aver luogo sia che la notificazione non avvenga nei modi stabiliti da questo articolo, sia che il pretore abbia fondato motivo di ritenere che l'imputato non abbia avuto notizia del decreto.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. A me pare che debba essere presa in seria considerazione, l'osservazione fatta dall'onor. nostro collega Puccioni.

L'Ufficio centrale accettando il progetto ministeriale ha creduto di accettare una garanzia di più a favore del contravventore. È stato detto che il decreto di condanna deve essere notificato nelle forme dei mandati di comparizione, i quali possono notificarsi, alla persona, nel proprio domicilio, o ai congiunti, ai domestici, o ai vicini, o all'ufficio comunale. Con questa disposizione si è voluto che il decreto di condanna allora soltanto debba spiegare la sua efficacia, quando esso sia pervenuto a conoscenza del contravventore. Ogni qualvolta si possa di ciò dubitare (e il caso di dubitarne è specialmente quello che il decreto invece d'essere rilasciato alla persona sia stato impugnato o ai vicini o all'ufficio comunale) il pretore dovrà ordinare il dibattimento.

Quest'è l'intelligenza colla quale quest'articolo dovrebbe essere applicato.

PRESIDENTE. L'onor. Puccioni ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI P. L'emendamento che io proporei lo formulerei in questo modo:

« Il dibattimento sarà ordinato anche nel caso in cui la notificazione del decreto non sia stata fatta al contravventore in persona o mediante consegna della copia ai suoi domestici o congiunti nella dimora, residenza o domicilio di lui, ovvero il pretore abbia fondati motivi per ritenere che la notizia del decreto non sia pervenuta all'interessato ».

PRESIDENTE. Infine l'emendamento si ridurrebbe a sostituire alle parole « ed il pretore » quelle di « ovvero il pretore ». Domando all'Ufficio centrale se lo accetta.

Senatore BARSANTI, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Puccioni ha proposto un emendamento consistente nel sostituire nell'ultimo paragrafo alle parole: « ed il pretore », le altre: « ovvero il pretore ».

Chiedo al ministro guardasigilli se accetta questo emendamento già accettato dall'Ufficio centrale.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Il concetto da cui era partito il ministro nel presentare quest'articolo, accettato dall'Ufficio centrale, era questo: che allorchè la notificazione è fatta alla persona o è fatta alla residenza, dimora o domicilio mediante consegna della copia ai domestici o congiunti, ci fosse la quasi certezza che la citazione è arrivata nelle mani del contravventore e che quindi egli non possa ignorare l'emanazione del decreto. Il dubbio potrebbe sorgere quando la notificazione vada fatta al Municipio, perchè è ignota la dimora o la residenza ovvero non c'è persona o familiare a cui lasciare la copia.

In questi casi è molto probabile che il contravventore resti all'oscuro della condanna per non essere pervenuta in sue mani la copia della notificazione; epperò se il pretore ha fondato motivo per credere che, non ostante sia stata la notificazione fatta in uno dei modi consentiti dalla legge, la notizia del decreto emesso non sia pervenuta al contravventore, può ordinare si proceda al pubblico dibattimento.

Il concetto cui s'informa il disegno di legge, in questa parte a me sembra razionale e giusto; perchè non è da supporre che con domicilio, residenza o dimora conosciuta, e con la copia della citazione lasciata ai congiunti o familiari, o ai vicini, questa non pervenga all'interessato.

Io perciò non potrei accettare l'emendamento dell'onor. Puccioni, perchè esso nella sua ampiezza menerebbe alla conseguenza che possa il pretore disporre il giudizio anche quando vi sia una presunzione *iuris et de iure* che il contravventore abbia avuta notizia del decreto per essere stata fatta la notificazione a lui personalmente.

Senatore PUCCIONI P. Mi pare che quest'obiezione fatta dal ministro sia tolta di mezzo dalla formula stessa dell'articolo, perchè dice: « ovvero se il pretore abbia fondati motivi per ritenere che la notizia del decreto non sia pervenuta all'interessato ».

Ma se questo decreto è stato notificato alla persona dell'interessato, come può il pretore aver dei motivi da credere che non sia giunto all'interessato?

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Quando la notificazione non sia stata fatta all'interessato in persona, o non sia stata fatta mediante consegna della copia ai domestici, allora il pretore può aver fondato motivo di crederlo. È una specie di grande presunzione che sia arrivata a notizia dell'interessato nei casi esposti.

Senatore PUCCIONI P. Sì, ma si pone così nell'arbitrio del pretore di determinare o no se si debba fare il dibattimento, e questo è molto pericoloso; e ho detto il perchè.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Ma quando la copia non fu consegnata, il pretore può avere sempre fondati sospetti.

Senatore PUCCIONI P. Se il pretore dice: l'interessato si presenta e accetta il decreto, allora diventa esecutivo; ma se non si presenta? Voi ammettete che il pretore possa dire aver motivo di ritenere che il contravventore abbia avuto notizia del decreto, e consideri questo come accettato: e allora si toglie alla parte il ricorso alla Cassazione.

Dunque il pretore può dirci un bel giorno: questo decreto, che non è stato notificato alle persone e nelle forme volute, è però venuto a notizia dell'interessato e quindi non è il caso di rinnovare il dibattimento.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Ma come vorrebbe dire in questo caso?

Senatore PUCCIONI P. « Ovvero se il pretore abbia fondati motivi per ritenere che la notizia del decreto non sia pervenuta all'interessato ».

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. A me non sembra che l'emendamento dell'onorevole Puccioni tolga l'equivoco che a lui par di leggere nel testo ministeriale.

Il concetto dell'onorevole ministro è questo: quando il decreto è notificato in questi modi — e sono indicati — non si fa luogo alla riapertura del dibattimento; ma se, per esempio, il decreto è stato notificato al vicino od è stato affisso al Comune, perchè non si conosceva il domicilio del contravventore, il pretore è giu-

dice se si debba riaprire il dibattimento, perchè dubiti se l'imputato abbia o no avuto notizia del provvedimento, ovvero se il decreto debba diventare esecutivo.

Questo sistema può parere eccessivo o no, ma se si volesse mantenere il concetto dell'onorevole ministro, l'equivoco sarebbe tolto dicendo: « E in ogni altro caso in cui il pretore, ecc. ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io accedo al concetto dell'onorevole collega Puccioni, per un motivo che mi sembra non sia stato ancora posto innanzi.

Se la prova di essere giunto il decreto nelle mani del condannato *sotto condizione*, chiamiamolo così, si ritiene sia *iuris et de iure* — e questo potrebbe dirlo la legge stessa, ma noi dice — non rimane alcuna facoltà di giudizio al pretore; l'atto dell'uscire determinerà il dovere del pretore di mandare a dibattimento, ove esso non sia conforme alla legge, cioè ove non provi l'adempimento di quelle maniere di accertamento che il decreto sia giunto nelle mani del condannato, stabilite nella legge; ma, ove la notifica è in regola, l'atto stesso precluderà la via al dibattimento, e toglierà al pretore ogni potere di ordinarlo.

Tuttavia, se non erro, non solo l'onor. Puccioni, ma anche il relatore, che ora è andato via, han preveduto la ipotesi naturale, che cioè, dovendosi ritenere che l'atto uscirile costituisca una prova *iuris tantum*, e non anche *de iure*; non si può escludere che il pretore si convinca che malgrado l'apparenza dell'atto dell'uscire il quale dica: ho consegnato la notifica al domestico, questo domestico sia fuggito, che questo domestico abbia trattenuto presso di sé l'atto e non l'abbia portato a cognizione del condannato: in tale caso, come in ogni altro in cui sia fondata l'ignoranza dell'atto nel condannato, deve volersi che il pretore proceda al dibattimento.

E qui io domando all'onorevole guardasigilli, il quale è il precipuo custode della giustizia: ammette egli che quello che io accenno, sia caso impossibile? Ed io soggiungo: è forse rarissimo il caso di una legale notificazione di

un atto e della reale e non colpevole ignoranza, in colui che si presume ritualmente informato?

Questo egli non può ritenere. E, affinché non lo ritenga, io rilevo qui in Senato che nella materia delle notifiche a domicilio, non negli atti dei messi esattoriali o comunali, ma anche in quelli degli uscieri mandamentali e di tribunale e di Corti, seguono dei frequenti equivoci, e così gravi da vedere indotti in errore anche i magistrati, e seriamente compromesse le ragioni della giustizia. Presunti domicili e residenze, e, in essi, citazioni, notifiche di sentenze, con decorrimento di termini a danno di persone lontane e tutto ignoranti, specie nei grandi centri, in Roma; sopra tutto, e per le cose del Comune in ispecie, tuttodi figurano e si compiono; e i magistrati sono ingannati.

Che direbbe l'onor. guardasigilli, allorquando conoscesse che senatori, non domiciliati nè residenti a Roma, anzi impossibilitati ad esservi domiciliati e residenti, perchè esercenti uffici pubblici altrove, si sono fatti figurare quali domiciliati e residenti a Roma; e, assenti da Roma, ad essi si sono fatte intime, e notifiche di decreti, e poi prima e seconda citazione? E per tutto ciò non c'è stato regio procuratore, nè procuratore generale, e non c'è stato guardasigilli - e dei casi gliene dirò qualcuno a voce - che abbia chiamato a dovere l'usciera. Questi dalla parte si vede denunziato siccome domiciliato e residente in Roma nella casa x il senatore; e malgrado i cento mezzi che avrebbe di apprendere come domicilio e residenza quegli non si abbia a Roma, cambia nell'uno e nell'altro la di lui transitoria dimora nella casa altrui e da altri abitata, e al portinaio o alla prima donna di servizio che gli capita e che non sa leggere e a cui non dice di che si tratta, rilascia l'atto e riferisce che da quel domicilio il senatore è assente momentaneamente.

Ora l'ipotesi dell'onor. Puccioni è degna di essere preveduta nella legge. L'atto ha tutti i requisiti di regolarità da essa voluti, e fa prova legale; questo nessun di noi pone in dubbio. Cionondimeno, se per circostanze che saranno poste in rilievo presso il pretore, questi venga nella persuasione che il voluto contravventore è rimasto nella ignoranza del decreto, e solo perciò gli sono decorsi i termini del suo re-

clamo: in questo caso, che male c'è di conservare una doverosa garanzia ad uno che si vuol condannare per mera presunzione di colpa, non mai interrogato, anzi mai stato chiamato a comparire?

Che male c'è che si apra il dibattimento in suo favore? Ecco perchè la formula suggerita dall'onor. Puccioni mi pare proprio quella che sia da adottare; ed ecco perchè io l'appoggio.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni aveva presentato questo emendamento: di sostituire alle parole: « ed il pretore » le altre: « ovvero se il pretore ».

Il signor senatore Parenzo ha proposto un altro emendamento, al quale m'è parso aderisca anche l'onor. Puccioni, cioè che invece di dire: « ed il pretore » si dica: « e in ogni altro caso in cui il pretore ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Aderisco anche io.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. A me ripugna far passare sotto il mio emendamento un equivoco di opinioni.

Qui è il Senato che deve decidere quale dei due sistemi vuole adottare. Il discorso dell'onorevole Majorana, il quale ha creduto d'interpretare l'opinione dell'onor. Puccioni, ma che non mi pare con lui perfettamente concorde. Sostiene una tesi completamente diversa da quelle del ministro. Si può seguire un sistema o l'altro, ma quando andiamo ai voti le due opinioni contrarie non possono votare la stessa cosa.

L'opinione dunque dell'onor. Majorana è questa.

Ad onta di tutti i vostri mezzi legali, che, badiamo, sono quelli del Codice di procedura penale per la notificazione della citazione, delle sentenze, ecc., ad onta di questi mezzi stabiliti per la notificazione degli atti, può avvenire che l'atto non vada in mano del contravventore: quindi voglio lasciare al pretore la facoltà, ad onta della prova che egli ha in mano della legale notificazione di questo atto, di giudicare se è opportuno o no fare il dibattimento.

Il ministro invece crede che, quando l'atto è stato notificato nelle forme legali, in quelle forme che valgono per il mandato di comparizione, per la citazione al dibattimento, per la no-

tifica della sentenza contumaciale, il pretore non possa riaprire il dibattimento, ma che lo possa invece in tutti gli altri casi, nei quali la notificazione non si faccia in quel modo. Io, volendo dar forma a questa opinione del guardasigilli ho proposto l'emendamento che il dibattimento si apra, quando non sia avvenuta la notificazione nei modi previsti dall'articolo, e in ogni altro caso, in cui il pretore creda che la notificazione non sia arrivata nelle mani dell'imputato. Lo che vuol dire, che quando l'imputato ha ricevuto la notificazione in quei modi indicati dall'articolo che esaminiamo, il pretore non può far uso di questa sua facoltà, ma deve farne uso solamente quando la notificazione sia avvenuta in modo diverso da quello previsto in quest'articolo.

Quindi la riapertura del dibattimento segue, quando la notificazione non è fatta nei modi fissati dall'articolo, cioè solo quando la notificazione sia fatta al vicino, al comune, ecc., e dal pretore si giudichi non dia la convinzione che sia arrivato il provvedimento in mano del contravventore.

In questo caso deve riaprire il dibattimento.

Posta così la questione mi pare chiara.

Il Senato potrà votare come crede, ma doveva ben sapere che, votando il mio emendamento, non vota secondo l'opinione del senatore Majorana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI P. Parrebbe che ci sia un dissenso tra l'onor. Majorana e me, ma non esiste affatto.

Nel principio del mio discorso ho detto: se si chiede il concorso cumulativo di questi due estremi, allora si corre il pericolo cui ho accennato; se invece si disgiungono i casi contemplati nell'articolo, allora abbiamo una garanzia maggiore; ed è questa che io desidero.

Si faccia questa ipotesi: la notificazione è stata fatta nelle forme volute dalla legge, ma si viene a sapere che l'individuo non ha ricevuto l'atto perchè assente, perchè si trova in America. Come volete che in quindici giorni si presenti al pretore e dichiarare che non accetta il decreto?

È questione, non dirò di buon senso, perchè la parola sarebbe scorretta, ma di giustizia.

Quindi, a me pare che la forma proposta dal senatore Parenzo risponda al concetto mio ed a quello dell'onor. Majorana, ed eviti delle ingiustizie che potrebbero facilmente avvenire.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io aggiungo che l'onorevole senatore Parenzo ha voluto dimenticare di che cosa noi trattiamo.

Non si tratta di disciplinare il diritto colle sue norme comuni della presenza e della contraddizione della parte, e della pubblicità. Si tratta invece di elevare a convinzione di magistrato una presunzione di colpa fondata sull'astensione della difesa; in danno di un imputabile il quale non è stato mai visto, non è stato chiamato mai a difendersi. Or quando si crea una nuova forma di giudizio nell'esercizio del diritto di punire, una forma eccezionale; quando venite a dare all'indagine, all'accertamento della verità e al conseguente decreto, un indirizzo che giudico periglioso; quando, parla un solo, l'accusatore, senza che l'altro, l'accusato, sia nella possibilità di rispondere, quando al discorso di un solo date, sotto condizione, la virtù di un discorso fatto in contrasto; quando si abolisce la pubblicità nei giudizi comandata dallo statuto: in questo caso siete in assoluto dovere di premunire in qualche modo le ragioni dell'imputato, dandogli le massime garanzie, delle quali non c'è necessità nel governo del diritto comune, fondato sulla presenza dell'imputato e sulla pubblicità.

Nell'esperimento dell'azione civile e dell'azione penale, secondo le leggi in vigore, e secondo la sana scienza, son rimedio contro qualunque errore le prime notificazioni, e, in certi casi, la opposizione, è rimedio l'appello, e anche il ricorso in Cassazione, la cui via è singolarmente aperta al condannato in sede penale. Ma se voi stabilite la cosa giudicata in base ad una presunzione di acquiescenza, e cotesta presunzione, io dissi e ripeto, sarebbe un errore in materia penale di elevarla a presunzione *iuris et de jure*, fate almeno che, ove il pretore non si persuada della realtà della conoscenza del decreto nel condannato, e della conseguente sua acquiescenza, ove abbia indizi di prova contraria della presunzione, in tal caso, egli, il

pretore, tolga la virtù decisiva di prova a quella presunzione, e proceda al dibattimento. Anche ciò costituzionalmente è poco; ma è qualche cosa.

Senatore PARENZO. Mi si attribuisce un'opinione che non ho manifestato. Io non ho combattuto l'opinione dell'onorevole Majorana, nè quella dell'onorevole Puccioni. Può essere che abbiano perfettamente ragione nel volere maggiori garanzie. Quello che ho detto si è che v'è divario profondo fra questa opinione e quella dell'onorevole ministro guardasigilli. Il concetto del ministro guardasigilli non può trovare soddisfazione nella stessa formula accettata dagli avversari. Crede il Senato che occorran le garanzie proposte dall'onorevole Majorana, o crede di accettare il concetto dell'onorevole ministro? io sono indifferente, ma desidero solo che non mi si possa rimproverare d'aver formulato una proposta che nasconde un equivoco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Per derimere delle questioni io credo di venire incontro al desiderio di tutti gli onorevoli senatori che chiedono sia emendato l'articolo, escludendo la facoltà di riaprire il dibattimento nel caso solo che la copia del decreto sia consegnata al contravventore personalmente. Io quindi direi così: « Il dibattimento potrà essere ordinato anche nel caso in cui la notificazione non sia stata fatta al contravventore in persona, ed il pretore abbia fondato motivo per ritenere che la notizia del decreto non gli sia pervenuta ».

PRESIDENTE. La proposta del signor ministro guardasigilli è questa: di dire « il dibattimento potrà essere ordinato anche nel caso in cui la notificazione non sia stata fatta ecc. ».

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Mi parrebbe opportuno di rinviare la discussione.

Il ministro guardasigilli per desiderio di conciliazione ha espresso più di un'opinione, e fatta più d'una proposta.

L'Ufficio centrale aveva proposto un emendamento al progetto ministeriale; e poi per dichiarazione del suo relatore accettava un

emendamento proposto in seduta dal senatore Puccioni. Si oppone il ministro, e il senatore Parenzo, dell'Ufficio centrale, ne propone uno diverso da quello accettato dal relatore.

Gli onorevoli Puccioni e Parenzo si mettono d'accordo tra loro, ma non coll'onorevole ministro guardasigilli, il quale ha proposto un nuovo emendamento per conciliare le varie opinioni.

Che più? Si discute se l'onor. Majorana, il quale ha chiaramente espresso un'opinione recisa, vada d'accordo con l'onorevole Puccioni, o con l'onorevole Parenzo, o con l'onorevole ministro!

In mezzo a queste incertezze e varietà di criteri e di proposte, non mi pare conveniente imporre al Senato di pronunziare un voto.

Propongo quindi che l'articolo sia rimandato all'Ufficio centrale, perchè ci presenti domani una soluzione della controversia agitata fra persone di tanta autorità e competenza.

Senatore PARENZO. Chiedo di parlare sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Se l'onorevole Finali insiste, rinviamo pure; ma gli faccio osservare che con la proposta del ministro guardasigilli abbiamo finito per essere tutti d'accordo, perchè il guardasigilli ha abbandonato la maggiore importanza che egli dava alla notificazione non personale, fatta però nei modi voluti dalla legge.

Sugli altri articoli della legge pare che non ci debba essere discussione. Quindi io pregherei l'onorevole Finali di non insistere sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Il senatore Finali insiste?

Senatore FINALI. Se il Senato crede di poter votare questo articolo, voti pure. Non insisto.

Senatore GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GUARNERI. Io riprendo la proposta di rinvio abbandonata dall'onorevole Finali, perchè in questo momento non saprei misurare tutta l'importanza che può avere il trasformare un obbligo in una facoltà, come avverrebbe accettandosi l'emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1895

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti la proposta di rinviare all'Ufficio centrale i vari emendamenti proposti all'art. 4, perchè ne riferisca domani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domani seduta pubblica, alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Procedimento speciale in materia di contravvenzioni; (*Seguito*)

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

